



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 24

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 20 dicembre 2022

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai</i>			
<i>Senatori (Riunione n. 1)</i>	<i>Pag.</i>	5	
<i>Plenaria</i>	»	5	

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:			
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	9	
2 ^a - Giustizia:			
<i>Plenaria</i>	»	16	
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	25	
3 ^a - Affari esteri e difesa:			
<i>Plenaria</i>	»	26	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4)</i>	»	36	
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:			
<i>Plenaria</i>	»	37	
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:			
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 16)</i>	»	50	
<i>Plenaria</i>	»	50	
6 ^a - Finanze e tesoro:			
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 5)</i>	»	55	
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:			
<i>Plenaria</i>	»	56	

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	67
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 5)</i>	»	68
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 6)</i>	»	69
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	70
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	74

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	82
---------------------------	-------------	----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Martedì 20 dicembre 2022

Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai Senatori

Riunione n. 1

Presidenza del Vice Presidente
POTENTI

Orario: dalle ore 12,35 alle ore 13

ESAME DI CARICHE RIVESTITE DA SENATORI

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 13,05.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni del Vice Presidente Potenti in ordine a cariche rivestite dai senatori

Il PRESIDENTE cede la parola al Vice Presidente, senatore Potenti, coordinatore del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori.

Il Vice Presidente POTENTI (*LSP-PSd'Az*) riferisce sui lavori del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori – tenutosi prima della seduta – informando la Giunta che, come stabilito peraltro nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svoltosi il 23 novembre scorso, si è concordato nel trattare prioritariamente le situazioni relative ad incompatibilità di rango costituzionale.

In via preliminare, ricorda che, nell'ambito della verifica dei poteri, rientra anche l'attività di controllo sulla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge per conseguire o mantenere la carica parlamentare. Questa attività di controllo è riservata esclusivamente al Parlamento, mediante appositi organi che sono le Giunte delle elezioni, in virtù del principio di indipendenza del Parlamento, sancito dall'articolo 66 della Costituzione, il quale recita «Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità».

Il Comitato, a norma dell'articolo 18 del Regolamento per la verifica dei poteri, ha il compito di svolgere l'istruttoria sulle cariche segnalate dai senatori, le quali, in una prima fase, vengono desunte dai fogli notizie, o delle quali è comunque pervenuta notizia alla Giunta. Il Comitato, quindi, svolge una funzione istruttoria e preparatoria ai fini delle successive discussioni e determinazioni che sono riservate alla Giunta.

Si evidenzia inoltre che, quanto agli accertamenti affidati alla Giunta in materia di incompatibilità parlamentari, si è affermata una prassi nel senso della separatezza dei giudizi riguardanti la convalida dei risultati elettorali (che investe l'esame di possibili questioni di incapacità elettorale o di ineleggibilità, oltretutto di eventuali problematiche riguardanti le operazioni elettorali) e quelli relativi alle incompatibilità (prassi, da ultimo ricordata nella seduta della Giunta del 26 giugno 2013). Le Camere, pertanto, esaminano di norma le cariche ricoperte dai parlamentari a prescindere dalla convalida delle elezioni poiché la compatibilità o meno di una carica con il mandato parlamentare non influisce in alcun modo sulla validità dell'elezione. A tale riguardo, si segnala quale precedente la proposta di accertamento di incompatibilità tra la carica di senatore e quella ricoperta in seno a Consigli o Giunte regionali, avanzata dal Comitato, discussa e approvata dalla Giunta nella seduta del 10 giugno 2008, prima che si desse avvio al giudizio di convalida delle elezioni.

Si fa presente che il senatore Guido Quintino Liris ricopre le cariche di assessore della Giunta regionale e membro del Consiglio regionale dell'Abruzzo e che il senatore Gianfranco Micciché riveste la carica di deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Si determina di conseguenza per i senatori menzionati un cumulo delle predette cariche con quella di senatore, che confligge con il disposto dell'articolo 122 secondo comma della Costituzione, per il quale «Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo».

Per le predette motivazioni di ordine costituzionale si sottopone alla Giunta per le successive determinazioni la proposta di dichiarare l'incompatibilità delle cariche rivestite dai sottoindicati senatori:

Guido Quintino Liris, assessore della Giunta regionale e membro del Consiglio regionale dell'Abruzzo;

Gianfranco Miccichè, deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Coglie l'occasione infine per rappresentare che in seno al Comitato si è svolto un dibattito anche in merito alla fissazione del termine per l'esercizio dell'opzione da parte dei senatori interessati, risultando ampiamente prevalente la soluzione di stabilire un termine che non oltrepassi il 31 dicembre 2022, rispetto alla prassi instauratasi a partire dal 2008 relativa alla previsione di un termine più ristretto.

Fa presente che, da una parte, il senatore Scalfarotto ha sottolineato la necessità di non introdurre deroghe significative alla prassi che si è consolidata circa il termine per l'esercizio dell'opzione, mentre, dall'altra, il senatore Paroli ha prospettato la possibilità che il termine suddetto potesse essere ampliato, sia pure di pochi giorni, per cadere nella prima settimana di gennaio, anche in considerazione degli adempimenti connessi alle cariche rivestite dai senatori all'interno dei Consigli regionali.

Il Comitato conclusivamente ha ritenuto che la fissazione di un termine entro e non oltre la fine del corrente anno fosse motivata dal particolare periodo temporale, nonché dagli impegni di natura parlamentare legati all'approvazione finale della legge di bilancio, risultando tale termine altresì congruo e rispettoso dell'esigenza di definire nel più breve tempo possibile il cumulo di cariche rilevato che discende direttamente da norma della Costituzione.

La Giunta accoglie all'unanimità la proposta avanzata dal Vice Presidente di accertare l'incompatibilità delle cariche rivestite dal senatore Guido Quintino Liris, assessore della Giunta regionale e membro del Consiglio regionale dell'Abruzzo e dal senatore Gianfranco Miccichè, deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Il PRESIDENTE, in ragione della necessità di rimuovere la situazione di cumulo delle cariche incompatibili, prende atto della volontà manifestatasi circa la fissazione di un termine per l'esercizio per il diritto di opzione da parte dei senatori Liris e Miccichè entro la data del 31 dicembre 2022.

Avverte quindi che darà comunicazione ai senatori Liris e Miccichè delle incompatibilità dichiarate dalla Giunta, invitandoli ad optare nel termine perentorio sopra indicato. Nella missiva verrà precisato che, qualora il senatore in questione decida di optare per il mandato parlamentare, è pregato di comunicare alla Giunta delle elezioni le avvenute dimissioni dalla carica rivestita, unitamente alla data della relativa presa d'atto da parte della Giunta regionale o del Consiglio regionale; laddove non disponesse ancora di tale elemento, lo stesso senatore dovrà corredare la pre-

detta comunicazione con una dichiarazione con la quale si impegna ad astenersi, dalla data delle dimissioni in poi, da qualsiasi atto inerente l'esercizio delle funzioni connesse alla carica stessa, ivi compresa l'ordinaria amministrazione.

Conviene la Giunta.

La seduta termina alle ore 13,15.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 20 dicembre 2022

Plenaria

17^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(345-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere sul testo del provvedimento in titolo, nonché sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(108) ALFIERI e altri. – Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a

Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere alle Commissioni riunite 3^a e 6^a su testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere non ostativo sul testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(203) SILVESTRONI e altri. – Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(367) ROMEO e altri. – Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 203, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 367 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 dicembre.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge n. 367, a prima firma del senatore Romeo, avente ad oggetto alcune modifiche della disciplina elettorale prevista dal Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Al riguardo, il disegno di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 reintroduce la modalità di elezione diretta a suffragio universale del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali, contemplata agli articoli 74 e 75 del Testo unico degli enti locali.

Di conseguenza, il comma 2 reca l'abrogazione dei commi da 58 a 78 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, concernenti l'*iter* per l'elezione di secondo livello dei presidenti e dei consiglieri provinciali.

L'articolo 2 estende il sistema elettorale di cui all'articolo 1 anche ai sindaci metropolitani e ai consigli metropolitani. Il comma 2 abroga, pertanto, i commi 19, 22 e dal 25 al 39 della citata legge n. 56 del 2014.

L'articolo 3 fissa un tetto massimo all'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco metropolitano, disponendo che non superi quella percepita dal sindaco del capoluogo della medesima provincia.

Il comma 2 riconosce, a fronte della partecipazione a consigli o commissioni, un gettone di presenza in favore di consiglieri provinciali e metropolitani, purché l'ammontare percepito mensilmente non superi un sesto dell'indennità percepita dal presidente della provincia o dal sindaco metropolitano.

L'articolo 4, intervenendo sull'attuale articolo 72 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dispone in ordine all'elezione al primo turno dei sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. In proposito, si propone di proclamare eletto il candidato che consegua il maggior numero di voti, purché pari ad almeno il 40 per cento dei voti validamente espressi, e di sopprimere, dunque, la successiva fase di ballottaggio.

In caso di parità di voti validi tra due candidati, si proclama eletto colui che risulti collegato con la lista per il consiglio comunale che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale. A parità anche di tale cifra elettorale, prevarrà il candidato più anziano per età.

L'articolo 5 contempla la clausola di salvaguardia.

In conclusione, rilevato che il contenuto della proposta è in gran parte analogo a quello del disegno di legge n. 203, già all'esame di questa Commissione, propone che i due disegni di legge siano esaminati congiuntamente e prospetta la possibilità di avviare un ciclo di audizioni a partire dal mese di gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che, sulla tematica in oggetto, è stato già presentato il disegno di legge n. 57, a prima firma del senatore Astorre, in attesa di assegnazione.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), nel preannunciare la presentazione di un disegno di legge del Gruppo di Forza Italia vertente sulla tematica in discussione, chiede quali siano i tempi per gli eventuali abbinamenti.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), nel condividere l'abbinamento dei disegni di legge aventi contenuto identico o strettamente connesso a quelli iscritti all'ordine del giorno, conformemente al dettato regolamentare, prospetta l'opportunità di attendere l'assegnazione dei disegni di legge preannunciati dai diversi Gruppi, prima di avviare le audizioni, al fine di attivare la procedura informativa una volta acquisite le proposte di tutte le forze politiche che intendono concorrere alla discussione.

Ritiene, altresì, importante acquisire elementi informativi puntuali sulla normativa vigente e sul relativo impatto, in considerazione della eterogeneità del contesto territoriale che caratterizza il nostro paese, e, quindi, dell'impatto che le proposte contenute nei disegni di legge, qualora approvate, avrebbero sulle diverse realtà territoriali.

Auspica quindi che il ciclo di audizioni proposto dalla relatrice Pirovano sia strutturato in maniera proficua, ai fini dell'approfondimento puntuale delle tematiche in esame.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) si associa alle considerazioni del senatore Giorgis. Trattandosi di un tema molto complesso e importante, è opportuno esaminare con attenzione il quadro d'insieme della normativa vigente, valutando in modo approfondito le eventuali ricadute delle modifiche che si propone di apportarvi, in particolare con riferimento alla soppressione del ballottaggio nelle elezioni dei sindaci dei comuni con più di 15.000 abitanti.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ritiene condivisibili le considerazioni dei senatori Giorgis e Gelmini. A suo avviso, è opportuno congiungere l'esame dei disegni di legge n. 203 e n. 367, in quanto occorre una visione d'insieme della materia.

Segnala, in ogni caso, che il testo a prima firma del senatore Romeo, pur essendo un disegno di legge ordinaria, reca in sé norme che potrebbero avere un impatto costituzionale.

Quanto al merito del provvedimento, rileva che la disciplina vigente sulle elezioni comunali, applicata dal 1993, è ritenuta una delle più efficaci, tanto da essere un modello di riferimento anche per l'elezione dei livelli istituzionali più alti. Pertanto, a suo avviso, è da respingere l'idea di modificare la soglia per l'accesso al ballottaggio, anche per non indebolire la legittimazione dei sindaci, che al secondo turno risultano eletti dalla maggioranza dei cittadini.

Auspica, quindi, che si approfondiscano con particolare attenzione tutte le implicazioni di un'eventuale riforma.

La senatrice MAIORINO (*M5S*), nel condividere le considerazioni già svolte, sottolinea l'esigenza di una riflessione particolarmente approfondita su proposte di modifica che avrebbero un impatto sulle strutture politiche democratiche del Paese.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) ribadisce che anche il gruppo di Forza Italia presenterà un disegno di legge in materia, con particolare riferimento alle modalità di elezione del presidente della Provincia e dei consiglieri provinciali, che a suo avviso dovrebbero essere differenziate a seconda delle dimensioni e del numero di abitanti delle singole Province.

Ritiene condivisibile la proposta di sopprimere il ballottaggio per l'elezione del sindaco e di applicare il sistema di voto già vigente per le elezioni regionali, in quanto ciò rappresenta una semplificazione che favorirebbe l'affluenza al voto.

Il senatore LISEI (*FdI*) si pronuncia a favore della congiunzione dei disegni di legge in esame. Nel ritenere comprensibili le richieste di appro-

fondimento da parte dell'opposizione, auspica che in ogni caso l'*iter* dei provvedimenti possa concludersi in tempi ragionevoli.

Il sottosegretario Wanda FERRO ritiene indispensabile restituire alle Province le funzioni su viabilità, edilizia scolastica, raccolta dei rifiuti, dissesto idrogeologico, valutando le esigenze dei territori. A suo avviso, quindi, non sarebbe opportuno applicare norme differenziate in ragione del numero di abitanti. Sottolinea altresì l'esigenza di apprestare un sostegno per quelle Province che si trovano in stato di dissesto economico, a causa della riduzione dei trasferimenti statali a fronte di spese che, nonostante la sottrazione di competenze, non sono diminuite.

Quanto al ballottaggio alle elezioni comunali, osserva che le norme sul turno unico sono già applicate in alcune Regioni, per esempio in Sicilia. Si dichiara disponibile a prendere in considerazione tutte le proposte di modifica sulle elezioni degli enti locali, auspicando che si possa pervenire a un testo quanto più possibile condiviso. Segnala, tuttavia, che l'obiettivo di prevalere al secondo turno spinge le forze politiche a compromessi elettorali che rendono meno stabili le maggioranze consiliari.

Conclude quindi con l'auspicio che, pur con i dovuti approfondimenti, si proceda in tempi ragionevoli.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) obietta che, in realtà, è proprio la necessità di affermarsi già al primo turno che spinge le forze politiche ad alleanze elettorali che poi si rivelano fragili. Rileva, inoltre, che da anni ormai le forze politiche hanno rinunciato agli accordi elettorali per il secondo turno.

Il sottosegretario Wanda FERRO sottolinea che gli apparentamenti sono tipici del doppio turno in quanto forniscono preferenze, al di là del proprio schieramento, che possono rivelarsi decisive.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) chiede se è previsto un rinvio per le elezioni provinciali ormai prossime e se la nuova disciplina sarà applicata eventualmente a partire dalle prime elezioni successive del presidente e del consiglio provinciale.

Il sottosegretario Wanda FERRO precisa che, al momento, non vi sarebbe sufficiente tempo per un rinvio delle elezioni provinciali già indette.

Il PRESIDENTE, nel rispondere al senatore Paroli, sottolinea che, per quanto riguarda le elezioni successive, si dovrà inserire un'apposita norma transitoria nel testo all'esame.

In base all'orientamento emerso nel corso del dibattito, propone di esaminare congiuntamente i disegni di legge n. 203 e n. 367.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE prospetta, inoltre, la possibilità che, in un Ufficio di Presidenza da tenersi orientativamente martedì 10 gennaio 2023, venga fissata una scadenza piuttosto ravvicinata per l'indicazione dei soggetti da audire, invitando i Gruppi a contenere le rispettive proposte in una o due.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene opportuno che, nell'organizzazione delle audizioni, sia definita una platea di soggetti tale da consentire di acquisire informazioni puntuali e rilevanti.

Rileva inoltre che, qualora nel corso del dibattito emergesse una divergenza insanabile su alcuni argomenti, sarebbe preferibile circoscrivere l'esame alle questioni su cui è più agevole giungere a un orientamento comune.

Il PRESIDENTE, nel replicare al senatore Giorgis, concorda sull'opportunità di individuare gli auditi in modo da acquisire le opinioni e i contributi più ampi e qualificati possibile.

Quanto all'elezione del sindaco, rileva che vi sono già numerosi esempi di elezioni regionali a turno unico. In ogni caso, la materia è particolarmente complessa, come risulta evidente dalle valutazioni difformi, emerse nel corso del dibattito, sulla efficacia del ballottaggio.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) ribadisce che la proposta del senatore Giorgis è volta proprio all'individuazione di un percorso comune quanto più possibile condiviso.

Il PRESIDENTE precisa che la decisione su un'eventuale ridefinizione del tema oggetto di discussione sarebbe comunque rimessa alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,05.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 345-A
E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni,

– nel rilevare che, in merito all'articolo 3-*bis*, comma 3, sarebbe stato opportuno prevedere la previa intesa della Conferenza Unificata ai fini dell'adozione del decreto interministeriale recante i criteri di riparto delle risorse del fondo per il riconoscimento di un contributo per l'incremento del costo di acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico regionale e locale,

esprime parere non ostativo.

Esaminati, altresì, gli emendamenti ad esso riferiti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza:

– sull'emendamento 5.0.200, parere non ostativo, con la seguente osservazione: al comma 1, capoverso «Art. 5-*ter*», comma 3, si valuti l'acquisizione dell'intesa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai fini dell'adozione del decreto interministeriale di attuazione della norma;

– sull'emendamento 7-*bis*.0.209 (*già* 7.0.26), parere non ostativo, con la seguente osservazione: al comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere l'individuazione di criteri per l'assegnazione delle risorse ivi previste, sulla base di un coinvolgimento della Conferenza Unificata;

– sull'emendamento 14.0.200 (*già* 14.0.16), parere non ostativo, con la seguente osservazione: si valuti di prevedere che i criteri per il riparto della quota premiale per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale siano determinati sulla base di un'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anziché dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

– sui restanti emendamenti; parere non ostativo.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 20 dicembre 2022

Plenaria
8^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Intervengono il ministro della giustizia Nordio, il vice ministro Sisto e il sottosegretario di Stato Delmastro Delle Vedove per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv* per lo svolgimento delle procedure informative e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro della giustizia sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Riprende il seguito delle comunicazioni del Ministro della giustizia sulle linee programmatiche del suo Dicastero, sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta hanno posto domande al Ministro il senatore Scarpinato (al quale ha già replicato il Ministro) nonché i senatori Scalfarotto, Zanettin, Bazoli e Potenti, ed avverte che sono ancora iscritti a parlare alcuni senatori.

Intervengono per porre domande e considerazioni sull'intervento del Ministro i senatori Erika STEFANI (*LSP-PSd'Az*), Anna ROSSOMANDO (*PD-IDP*), RASTRELLI (*FdI*) e VERINI (*PD-IDP*).

Interviene quindi per la replica il Ministro, che risponde a tutte le domande avanzate nella precedente e nell'attuale seduta.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara concluse le comunicazioni.

IN SEDE REDIGENTE

(377) Giulia BONGIORNO e altri. – Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

(Discussione e rinvio)

La relatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, che introduce una nuova ipotesi di avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la Corte d'appello quando il pubblico ministero, nei casi in cui si proceda per delitti di violenza domestica o di genere, non assume, entro il termine dei tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato, le informazioni dalla persona offesa.

Il termine dei tre giorni per l'ascolto della persona offesa – ricorda la relatrice – è stato introdotto dalla legge n. 69 del 2019, il cosiddetto codice rosso, che ha inteso riservare ai procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere un trattamento preferenziale connotato, fra le altre, dalla massima celerità nella valutazione delle denunce, al fine di garantire una tempestiva tutela alle vittime, in grado di porle al riparo da eventuali (e purtroppo frequenti) *escalation* di violenza. Il codice rosso ha imposto quindi al pubblico ministero di ascoltare la persona offesa o assumere informazioni da chi ha denunciato tali fatti entro tre giorni, decorrenti dall'iscrizione della notizia di reato. Nella prassi tuttavia tale termine è non infrequentemente disatteso: il provvedimento si propone quindi di ovviare all'eventuale inerzia del pubblico ministero designato, prevedendo il tempestivo intervento della autorità giudiziaria superiore.

Il disegno di legge consta di due articoli. L'articolo 1 aggiunge un comma *1-ter* all'articolo 372 del codice di procedura penale con il quale introduce appunto una nuova ipotesi di avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la Corte d'appello quando il pubblico ministero – nell'ipotesi in cui si proceda per delitti di violenza

domestica o di genere – non assume, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza. I reati di violenza domestica o di genere richiamati dalla norma – e che coincidono con quelli per i quali, ai sensi dell’articolo 362 del codice di procedura penale, è previsto l’obbligo di ascolto nel termine dei tre giorni – sono i seguenti: omicidio (articolo 575 del codice penale); maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale); violenza sessuale, aggravata e di gruppo (articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale); atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater del codice penale); corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies del codice penale); atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale); lesioni personali aggravate e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 582 e 583-quinquies, aggravate ai sensi dell’articolo 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell’articolo 577, primo comma n. 1 e secondo comma, del codice penale). Il procuratore generale non può disporre l’avocazione delle indagini nel caso in cui il mancato rispetto del termine dei tre giorni sia «giustificato» ai sensi dell’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, il quale prevede che il termine dei tre giorni possa essere prorogato quando vi sono esigenze di tutela di soggetti minorenni o di riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa.

L’articolo 2 del disegno di legge modifica l’articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (disposizioni attuative del codice di procedura penale), in materia di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale, aggiungendo due ulteriori disposizioni: il nuovo comma 1-bis prevede che la segreteria del pubblico ministero debba trasmettere ogni settimana al procuratore generale una serie di dati relativi ai procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, nei quali non sono state assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato; il nuovo comma 2-bis, invece, prevede che per ciascuno dei procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, debba essere specificato se il mancato rispetto dei tre giorni sia dovuto al ricorrere delle esigenze che ai sensi della stessa disposizione giustificano la proroga del termine stesso. Con riguardo all’articolo 2, tenuto conto del differimento dell’entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ad opera del decreto legge n. 162 del 2022, recentemente approvato proprio dal Senato in sede di conversione, la relatrice si riserva di valutare, nel prosieguo dell’esame, una modifica complessiva dell’articolo 127 disposizioni attuative del codice di procedura penale, che recepisca le modifiche apportate dalla riforma Cartabia integrandole con quelle prospettate nel provvedimento in esame.

La senatrice LOPREIATO (M5S) preannuncia che, ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del Regolamento del Senato, raccoglierà il prescritto

numero di firme per chiedere la riassegnazione del disegno di legge in titolo in sede referente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (n. 10)

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore RASTRELLI (*FdI*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che è stato predisposto in base alla disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 13 e all'allegato A, n. 1), della legge 4 agosto 2022, n. 127; tale disciplina ha posto una delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione dei soggetti (cosiddetti *whistleblowers*) che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea delle quali siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo.

Tali violazioni, ai sensi della direttiva, sono costituite da quelle inerenti: ai settori degli appalti pubblici, dei servizi, prodotti e mercati finanziari, della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, della sicurezza e conformità dei prodotti, della sicurezza dei trasporti, della tutela dell'ambiente, della radioprotezione e sicurezza nucleare, della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e benessere degli animali, della salute pubblica, della protezione dei consumatori, della tutela della vita privata e della protezione dei dati personali, della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; a determinati interessi finanziari dell'Unione europea; al mercato interno della medesima Unione (basato sulla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali).

Il relatore ricorda che la normativa nazionale in materia è attualmente posta dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, la quale ha operato novelle a diversi testi legislativi, distinguendo tra lavoratori pubblici e lavoratori privati. Tali norme (così come quelle della direttiva in oggetto) sono in ogni caso intese a garantire il principio generale di evitare misure di ritorsione derivanti dalla segnalazione di illeciti.

Segnala inoltre che la disciplina prospettata dalla direttiva oggetto di recepimento non distingue – per quanto riguarda gli ambiti di attività interessate dalla stessa – in base alla natura pubblica o privata del rapporto

di lavoro; la direttiva, inoltre, individua una nozione di segnalanti più ampia rispetto alla normativa nazionale vigente, facendo riferimento, tra l'altro, anche ai lavoratori autonomi e ai casi in cui il rapporto di lavoro sia già cessato o debba ancora cominciare.

La direttiva garantisce in ogni caso la tutela per i casi in cui il soggetto avesse avuto fondato motivo di ritenere che le informazioni – segnalate secondo le modalità ammesse dalla medesima direttiva – fossero vere al momento della segnalazione e che tali informazioni rientrassero nell'ambito di applicazione della medesima direttiva.

Lo schema di decreto si compone di 25 articoli e di un allegato. L'articolo 1 descrive l'ambito di applicazione oggettivo della nuova disciplina del cosiddetto *whistleblowing*; l'articolo 2 traccia il quadro definitorio ai fini del decreto in esame.

L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione soggettivo della nuova disciplina, individuando i lavoratori ai quali è riconosciuta la facoltà di segnalazione, nonché i soggetti che godono delle misure di protezione, nel settore pubblico e in quello privato.

L'articolo 4 disciplina le modalità di presentazione delle segnalazioni interne, volte a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, e indica i soggetti che necessariamente devono istituire i canali di segnalazione interna.

L'articolo 5 disciplina l'*iter* procedurale successivo alla segnalazione interna. In particolare, sono stati introdotti specifici termini entro cui il soggetto cui è affidato il canale di segnalazione interna deve dare riscontro al segnalante del ricevimento della segnalazione, nonché dell'attività di verifica svolta. I soggetti del settore pubblico e del settore privato sono poi chiamati a fornire informazioni chiare e facilmente accessibili anche dall'esterno sui canali e le procedure sia per le segnalazioni interne che per quelle esterne.

L'articolo 6 disciplina le condizioni per effettuare le segnalazioni esterne, sia per il settore pubblico che per quello privato.

L'articolo 7 individua l'ANAC quale autorità competente per le segnalazioni esterne, anche per il settore privato, e prevede le modalità di presentazione delle segnalazioni, attraverso canali idonei a garantire la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'articolo 8 prevede che l'ANAC debba designare personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione esterna.

L'articolo 9 indica le informazioni relative alle procedure di segnalazione che l'ANAC deve pubblicare sul proprio sito *internet* in materia di segnalazioni esterne.

L'articolo 10 prevede l'adozione di apposite linee guida da parte dell'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per le procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, mentre l'articolo 11 dispone un incremento della dotazione organica dell'ANAC, in considerazione delle ulteriori competenze ad essa attribuite.

L'articolo 12 prevede un generale obbligo di riservatezza in forza del quale le informazioni sulle violazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse.

Sempre con riferimento al contenuto delle segnalazioni, l'articolo 13 disciplina gli obblighi in materia di trattamento dei dati personali. L'articolo 14 disciplina le modalità di conservazione delle segnalazioni, interne ed esterne, e della relativa documentazione.

L'articolo 15 disciplina la divulgazione pubblica quale ulteriore modalità di segnalazione, prevedendo che debba essere effettuata a determinate condizioni, perché il segnalante possa beneficiare della protezione prevista dal decreto. Ai sensi dell'articolo 16, la protezione di cui alla presente disciplina è riconosciuta qualora: al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni (segnalate o denunciate) fossero vere e rientrassero nell'ambito della disciplina in oggetto; la segnalazione o divulgazione pubblica sia stata effettuata sulla base di quanto previsto dalle norme summenzionate.

Gli articoli 17 e 19 concernono il divieto di ritorsione rispetto agli atti oggetto della tutela in esame: gli atti assunti in violazione di tale divieto sono nulli e per il caso di licenziamento disposto per tale motivo è prevista la reintegrazione nel posto di lavoro. I casi di rinunce e transazioni relative al divieto di ritorsione sono oggetto del successivo articolo 22. L'articolo 18 prevede l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco degli enti del Terzo settore che forniscano agli autori delle segnalazioni o delle divulgazioni pubbliche in oggetto misure di sostegno.

L'articolo 20 introduce alcune ipotesi di non punibilità per i casi in cui la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia oggetto della disciplina di protezione comporti la violazione di alcune tutele di segretezza o di riservatezza.

L'articolo 21 dispone che l'ANAC, accertata all'esito dell'istruttoria la natura ritorsiva o ostativa degli atti o delle omissioni commesse, debba applicare le sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti pubblici o privati, tenendo conto della dimensione dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

L'articolo 23 pone le norme di abrogazione esplicita, mentre l'articolo 24 reca disposizioni transitorie e di coordinamento. Infine, l'articolo 25 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica (fatte salve le norme di cui all'articolo 11).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (n. 14)

(Esame e rinvio)

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) illustra lo schema di decreto legislativo che è diretto ad attuare la direttiva 2020/1828/UE disciplinando l'istituto dell'azione rappresentativa – esperibile dagli enti legittimati – al fine di ottenere provvedimenti inibitori o compensativi a tutela degli interessi collettivi dei consumatori nel caso di violazione delle disposizioni in specifiche materie del diritto dell'Unione europea o delle norme di diritto interno di recepimento.

Lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione della disposizione di delega recata dall'articolo 1 della legge n. 127 del 2022 (Legge di delegazione europea 2021), per il recepimento delle direttive elencate nell'allegato A, tra cui è ricompresa la direttiva 2020/1828/UE.

La direttiva (UE) 2020/1828 oggetto dello schema di decreto legislativo – che abroga e sostituisce la direttiva 2009/22/CE a partire dal 25 giugno 2023 – mira a contribuire al funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori consentendo a enti legittimati, che rappresentano gli interessi collettivi dei consumatori, di proporre azioni rappresentative per provvedimenti inibitori e provvedimenti risarcitori nei confronti di professionisti che violano le disposizioni del diritto dell'Unione (in settori quali i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l'energia, la salute, le telecomunicazioni e la protezione dei dati).

Lo schema di decreto in esame introduce nel Codice del consumo l'istituto dell'azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori nel caso di violazione delle disposizioni in materie, specificamente indicate in un apposito allegato, del diritto dell'Unione europea o delle norme di diritto interno di recepimento. L'azione rappresentativa è esperibile dagli enti legittimati, vale a dire associazioni di consumatori e utenti iscritte in un apposito elenco pubblico nonché enti pubblici cui la legittimazione sia espressamente conferita dagli Stati membri.

L'istituto si differenzia dall'azione di classe – prevista dal codice di procedura civile – in quanto l'ambito di applicazione è circoscritto alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori (come definiti dalla direttiva) a fronte di violazioni di specifiche disposizioni contenute nei regolamenti dell'Unione europea e negli atti di recepimento delle direttive in materia; la legittimazione attiva è limitata agli enti legittimati; la legittimazione passiva è estesa a qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite un altro soggetto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

Il relatore ricorda che l'istituto dell'azione di classe è stato riformato dalla legge n. 31 del 2019, che ne ha ricondotto la disciplina (precedentemente prevista dal codice del consumo) al codice di procedura civile, nel quale è stato inserito un nuovo titolo VIII-*bis*, composto degli articoli

da 840-*bis* a 840-*sexiesdecies*, relativo ai procedimenti collettivi (azione di classe e azione inibitoria collettiva). Per effetto di tale riforma l'azione di classe è sempre esperibile da parte di tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesioni di «diritti individuali omogenei», mentre l'azione rappresentativa prevista dallo schema di decreto in esame è esperibile soltanto per la tutela degli interessi collettivi dei «consumatori».

Lo schema di decreto sottoposto al parere parlamentare consta di 5 articoli e un allegato.

L'articolo 1 reca modifiche al Codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 inserendo dopo il titolo II della parte V il titolo II.1 (Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori), recante gli articoli da 140-*ter* a 140-*quaterdecies*.

L'articolo 140-*ter* al comma 1 reca le definizioni e l'ambito di applicazione del titolo II.1, individuato nelle azioni per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori promosse nei confronti dei professionisti per violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-*septies*, fermi restando i rimedi contrattuali ed extracontrattuali già previsti.

L'articolo 140-*quater* prevede la legittimazione ad agire in capo alle associazioni di consumatori e utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del medesimo Codice del consumo e agli organismi pubblici nazionali di cui all'articolo 3, n. 6 del regolamento (UE) 2017/2394, nonché agli enti legittimati in un altro Stato membro iscritti nell'apposito elenco degli enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere pubblicato dalla Commissione europea.

L'articolo 140-*quinquies* concerne gli enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere. In particolare, esso istituisce una sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 137, nella quale sono iscritti, ai sensi del comma 1, gli enti e le associazioni che ne facciano richiesta.

L'articolo 140-*sexies* disciplina le modalità di comunicazione e pubblicazione, da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, dell'elenco degli enti legittimati.

L'articolo 140-*septies* disciplina nel dettaglio le modalità di proposizione delle azioni rappresentative.

L'articolo 140-*octies* concerne i provvedimenti inibitori, stabilendo che l'ente legittimato possa richiedere (comma 1) la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni a tutela dei consumatori e la pubblicazione su uno o più quotidiani del provvedimento o di una rettifica.

L'articolo 140-*novies* prevede la possibilità per gli enti legittimati di proporre azioni rappresentative, oltre che per ottenere provvedimenti inibitori, anche per ottenere provvedimenti compensativi a tutela degli interessi dei consumatori danneggiati, che sono misure volte a rimediare al pregiudizio subito anche attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la risoluzione del contratto, la riduzione o il rimborso del prezzo.

L'articolo 2 dello schema di decreto modifica il decreto legislativo n. 28 del 2010, al fine di prevedere che l'azione volta ad ottenere i prov-

vedimenti inibitori di cui all'articolo 140-*octies* non sia assoggettata al previo esperimento del procedimento di mediazione.

L'articolo 3 reca modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 168 del 2003 in materia di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

L'articolo 4 reca disposizioni transitorie e finali, in virtù delle quali le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023 (termine previsto dall'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva).

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni

Il PRESIDENTE ricorda che l'Ufficio di Presidenza Integrato dai Rappresentanti dei Gruppi, nella seduta del 14 dicembre 2022, ha concordato sulla deliberazione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, di una proposta di indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni.

L'indagine potrebbe focalizzarsi sui seguenti aspetti: i limiti di ammissibilità, i presupposti e le forme di autorizzazione, di disposizione ed esecuzione delle intercettazioni, sia preventive sia a fini processuali; le fattispecie di reato per cui esse vengono autorizzate; i dati statistici numerici e relativi costi analitici delle intercettazioni disposte negli ultimi 5 anni, accorpati per tipologia di reato, per tipologia di intercettazioni (telefoniche, ambientali, *trojan*, *whatsapp*, *web* e *darkweb*), autorità giudiziaria richiedente, numero di indagati, numero proroghe e esito dei procedimenti; i costi delle trascrizioni delle intercettazioni e i costi per archiviazione, trattamento, salvataggio e copie forensi; l'impatto della nuova disciplina delle intercettazioni ed i costi a due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 216 del 2017; le intercettazioni eseguite attraverso ascolti telematici, *trojan* ed altri strumenti informatici; i limiti all'utilizzabilità delle intercettazioni e il divieto di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte in procedimenti diversi; i rischi per la riservatezza e la tutela della *privacy*; le fughe di notizie e l'utilizzazione del materiale captato con particolare riferimento al ruolo, ai diritti e alle responsabilità dei *mass-media*; i dati dei siti esteri su cui vengono pubblicate le intercettazioni (trascritte) al fine di aggirare il divieto di loro pubblicazione; le violazioni eventualmente imputabili ai pubblici ufficiali o agli avvocati; i comportamenti e le responsabilità degli operatori telefonici e la collaborazione in *outsourcing* delle società private; la sicurezza dei luoghi fisici e immateriali in cui i dati vengono conservati.

Avverte inoltre che sono pervenute proposte di integrazione da parte del Gruppo di Fratelli d'Italia, di cui è stato già tenuto conto nel programma, e del Gruppo di Forza Italia, che sottolinea la necessità di effettuare audizioni di soggetti specializzati nello svolgimento delle intercetta-

zioni attraverso lo strumento del *trojan* e di magistrati che di questo tema si sono occupati nei loro processi.

Dà altresì conto, nell'ambito dei temi sopra delineati, delle richieste di specifiche audizioni pervenute dal Gruppo del Movimento 5 Stelle che saranno inserite nella richiesta di autorizzazione al Presidente del Senato.

Interviene brevemente il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) per dare conto delle proposte di audizione avanzate dal suo Gruppo, precisando che l'indagine conoscitiva rappresenta un'occasione per approfondire tutti i punti di vista sul tema delle intercettazioni, in considerazione della sua complessità anche di natura tecnica.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) si riserva a sua volta di far pervenire al Presidente ulteriori indicazioni di audizioni da effettuare con particolare riferimento agli organi rappresentativi dell'informazione e della stampa, nonché ad altri eventuali soggetti che si dovessero rendere necessarie.

Il PRESIDENTE fa presente che anche il perimetro dell'indagine potrà essere ampliato qualora si rendesse necessario ai fini dell'attività conoscitiva, previa integrazione del programma da comunicare al Presidente del Senato.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva quindi la proposta in titolo, conferendo mandato al Presidente di sottoporla alla Presidenza del Senato per la relativa autorizzazione.

La seduta termina alle ore 12.

Sottocommissione per i pareri

1^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SISLER

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 12,15

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 9^a Commissione:

(391) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici: parere non ostativo

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Martedì 20 dicembre 2022

Plenaria

7^a Seduta

Presidenza della Presidente
CRAXI

Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli e il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta inizia alle ore 12,15.

IN SEDE REFERENTE

(389) Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 dicembre.

Il presidente CRAXI informa che sono pervenuti i pareri non ostativi, sul provvedimento in titolo, da parte delle Commissioni, rispettivamente, affari costituzionali e bilancio.

Avverte, quindi, che la Commissione passa ad esaminare l'unico emendamento presentato (n. 1.1) che, essendo già stato illustrato nella precedente seduta, può essere messo in votazione.

Messo ai voti, l'emendamento 1.1 è respinto dalla Commissione con i pareri contrari, rispettivamente, del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, secondo cui tale proposta modificativa non è accoglibile perché si pone su una linea di discontinuità rispetto alla prassi precedentemente adottata al riguardo.

Non risultando richieste di intervento in sede di dichiarazione di voto, prende, quindi, di nuovo la parola il sottosegretario Isabella RAUTI, per far presente che, dal punto di vista del Governo, la proroga contenuta nel decreto in argomento si rende necessaria per sostenere, anche nel 2023, l'Ucraina, Paese sovrano illegittimamente aggredito e invaso dalla Russia.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

ATTI DI INDIRIZZO

(7-10000-1) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI – Proposta di risoluzione sul rispetto dei diritti delle donne in Iran e sulla repressione delle manifestazioni di protesta

(Esame. Approvazione della risoluzione *Doc. XXIV*, n. 1)

Il presidente Stefania CRAXI rende noto che è stato assegnato alla Commissione l'atto di indirizzo n. 7-00001, concernente il rispetto dei diritti delle donne in Iran e la repressione delle manifestazioni di protesta.

Nella sua qualità di relatore, dà conto, per sommi capi, dell'atto in questione, precisando di aver provveduto ad alcune sue integrazioni rispetto al testo originariamente assegnato.

Successivamente, prendono quindi la parola i senatori ALFIERI (*PD-IDP*), Stefania PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*) e SPAGNOLLI (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), per illustrare alcune loro rispettive proposte di modifica del testo medesimo.

La senatrice MAIORINO (*M5S*), anche a nome dei colleghi Ettore Antonio Licheri, De Rosa e Marton, fa presente che il proprio Gruppo ha predisposto, sul medesimo argomento, un ulteriore schema di risoluzione, che, limitatamente ad alcune sue specifiche parti, potrebbe essere inserito nell'atto n. 7-00001.

Il presidente Stefania CRAXI, pur osservando che il suddetto schema di risoluzione è pervenuto all'ultimo momento alla conoscenza della Commissione, invita i colleghi del Gruppo del Movimento 5 Stelle ad estrapolare i passaggi da loro ritenuti pertinenti e suscettibili di essere integrati nel testo da sottoporre all'approvazione finale della Commissione, ovviamente d'intesa con tutti gli altri Gruppi.

Pervenendo, di tal guisa, ad un consenso da parte dell'intera Commissione su tutte le proposte di modifica presentate nel corso della seduta, lo

schema di risoluzione, così come modificato, è, infine, previa verifica del numero legale, posto in votazione (testo pubblicato in allegato).

La Commissione unanime approva.

Il presidente Stefania CRAXI esprime apprezzamento per l'approvazione unanime da parte della Commissione.

La seduta termina alle ore 12,50.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DI INDIRIZZO N. 7-00001
(Doc. XXIV, n. 1)**

La 3^a Commissione,

premessò che:

da decenni in Iran donne e uomini lottano con determinazione per il ripristino di condizioni di libertà, democrazia e per il rispetto dei diritti umani;

le autorità iraniane hanno sempre replicato alle legittime richieste di riforma con una dura repressione, provocando morti e arresti anno dopo anno. Si contano infatti migliaia di casi tra esecuzioni di dissidenti politici, incarcerazioni e torture, che pure non hanno soffocato quel sentimento di resistenza che ha spinto i cittadini iraniani a rischiare la vita per chiedere libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani;

il 13 settembre 2022, una giovane iraniana di origini curde, Mahsa Jina Amini, è stata arrestata a Teheran dalla cosiddetta «polizia morale» della Repubblica islamica (*Gasht-e-Ershad*) – l'organismo di sicurezza istituito ufficialmente nel 2005 a seguito dell'elezione a Presidente di Mahmoud Ahmadinejad, deputata a vigilare, arrestare e rieducare chi violi il rigido codice di abbigliamento e a proteggere l'etica e i valori stabiliti dall'attuale governo dell'Iran – per avere indossato il velo in modo inappropriato ed in ogni caso in difformità da quanto previsto dalla normativa locale che obbliga le donne in Iran all'utilizzo dello *hijab*;

secondo testimoni oculari, la «polizia morale» avrebbe spinto la ventiduenne Mahsa Jina Amini in un furgone, l'avrebbe picchiata durante il tragitto verso il centro di detenzione di Vozara a Teheran, fino a farla entrare in coma;

la giovane, ricoverata in stato di fermo presso un vicino ospedale, è morta il successivo 16 settembre 2022, ufficialmente, secondo quanto sostenuto dalla autorità iraniane, per cause naturali, senza tuttavia che risulti essere stata condotta alcuna approfondita indagine sull'accaduto e senza che le autorità locali abbiano consegnato ai familiari della vittima la cartella clinica e i risultati dell'esame autoptico sul suo corpo;

considerato che:

la morte di Mahsa Jina Amini ha dato origine ad una ondata di manifestazioni pacifiche di protesta in tutto il Paese, che ha interessato oltre 150 città e 140 università – a partire dalla prestigiosa Università di tecnologia Sharif di Teheran – in tutte le 31 province dell'Iran, e a cui stanno

prendendo parte attiva cittadini iraniani espressione di tutte le componenti della società civile;

le proteste femminili, che hanno trovato eco anche nei principali *social media*, hanno destato la piena solidarietà da parte di molti uomini iraniani, e coinvolto persino la nazionale maschile di calcio, impegnata di recente nei mondiali di calcio in Qatar;

tali proteste, promosse spontaneamente dalle donne della società civile iraniana, nascono inizialmente con l'obiettivo di chiedere alle autorità iraniane un'assunzione di responsabilità per la morte di Mahsa Jina Amini e la fine delle violenze e delle discriminazioni nei confronti delle donne in tutto il Paese, con particolare riferimento all'obbligo del velo; con il passare dei giorni, e con l'aumento della portata delle proteste, le manifestazioni hanno assunto una dimensione di massa, e mirano al cambiamento dell'attuale sistema teocratico e la conseguente fine dell'oppressione delle libertà personali e dei diritti civili;

come evidenziano alcuni osservatori, le proteste di questi mesi, che sembrano indipendenti da fattori di matrice politica, sono inoltre esacerbate, oltre che dalle legittime aspirazioni dell'universo femminile e della società civile iraniana, certamente anche da un profondo e diffuso malcontento popolare e da un montante sentimento di angoscia per il futuro, che ha radici sociali, economiche e occupazionali, che è aggravato dallo stato di isolamento in cui versa il Paese, dal deterioramento del sistema economico e alimentato dalla frustrazione e dalla rabbia per la diffusa corruzione del regime;

alla base delle proteste vi è la richiesta di riconoscere i diritti individuali e sociali sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché di superare il sistema normativo attuale che ha di fatto istituzionalizzato la discriminazione sessuale e la repressione delle donne, con la conseguente compressione di tutti i loro fondamentali diritti civili;

nonostante i reiterati appelli alla moderazione rivolti da organismi internazionali, da molti Paesi e da personalità della Comunità internazionale alle autorità di Teheran, la risposta delle forze di sicurezza e di polizia iraniane alle manifestazioni di protesta è ancora improntata alla rigidità, oltre che indiscriminata, sproporzionata e non necessaria, e ha causato finora la perdita di numerose vite umane ed un elevato numero di feriti;

dall'inizio delle proteste, in particolare, le forze di sicurezza avrebbero risposto alle manifestazioni di piazza di manifestanti disarmati usando anche armi letali contro persone che non rappresentavano alcuna reale minaccia;

le forze di sicurezza, il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche e le forze dei Basij, il reparto delle forze dell'ordine della Repubblica islamica dell'Iran, la polizia antisommossa e gli agenti di sicurezza in borghese avrebbero fatto ampio uso di proiettili, di gas lacrimogeni e di manganelli per reprimere le manifestazioni di protesta;

Amnesty International riferisce di aver raccolto prove che dimostrano come il comando generale delle Forze armate abbia ordinato ai co-

mandanti di tutte le province di affrontare i manifestanti pacifici ricorrendo all'uso generalizzato delle armi da fuoco;

l'azione repressiva appare particolarmente stringente nei confronti di alcuni difensori dei diritti umani, studenti, avvocati, attivisti della società civile e giornalisti, avendo coinvolto, fra gli altri, anche Niloofar Hamedi, la giornalista che per prima diffuse la notizia dell'arresto e dell'ospedalizzazione di Mahsa Jina Amini e che pubblicò la foto dei genitori della giovane abbracciati fuori dal reparto in cui era ricoverata, e la collega Elahe Mohammadi, che raccontò il funerale della ragazza, entrambe arrestate e a rischio di essere condannate alla pena di morte;

a cadere vittime delle azioni repressive sarebbero state inoltre altre vittime innocenti, giovanissime donne colpevoli unicamente di aver dato voce ad un disagio e ad un afflato di libertà, come Mahak Hashemi, uccisa a 16 anni a manganellate dalle forze di sicurezza a Shiraz, nella regione centromeridionale dell'Iran, per aver indossando un berretto da baseball al posto del tradizionale velo, come Asra Panahi, morta anch'ella a 16 anni ad Ardabil, nell'estremo nord del Paese, dopo un pestaggio da parte delle forze di sicurezza per essersi rifiutata di cantare un inno dedicato alla Guida suprema, o come Hadis Najafi, la ragazza che legandosi i capelli era divenuta ella stessa simbolo della protesta, uccisa nel corso di una manifestazione nella città di Karaj, a nord ovest di Teheran;

le repressioni avrebbero interessato in particolar modo le regioni del Paese dove vivono comunità etnico-religiose minoritarie, inclusi i Curdi, i Baluchi, gli Arabi, le minoranze religiose non sciite, i Baha'i e i Cristiani, che continuano a essere colpite in modo sproporzionato, soprattutto in termini di vittime e di arresti;

secondo stime attendibili fornite dall'organizzazione non governativa *Iran Human Rights* (IHRNGO), avente sede ad Oslo, dall'inizio delle manifestazioni di protesta alla data del 17 dicembre scorso, almeno 469 persone, tra cui 63 bambini e 32 donne, sarebbero state uccise dalle forze di sicurezza;

anche l'organizzazione non governativa internazionale *Human Rights Watch* (HRW) ha a sua volta documentato l'utilizzo eccessivo ed illegale della forza da parte delle autorità iraniane contro i manifestanti in dozzine di casi in diverse città del Paese;

la stessa UNICEF, nel condannare le numerose violenze perpetrate nei confronti dei bambini, ha chiesto di porre fine ad ogni forma di violenza e abuso in Iran, confermando le notizie secondo cui nei disordini di questi mesi avrebbero trovato la morte oltre 50 bambini;

l'Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, Volker Türk, nel chiedere al Consiglio per i Diritti Umani della massima assise internazionale, di aprire un'indagine indipendente sulle violenze mortali perpetrate in questi mesi nei confronti dei manifestanti in Iran, ha parlato di circa 14.000 persone, compresi i bambini, arrestate nel contesto delle proteste;

secondo i dati forniti dalla stessa magistratura iraniana dall'inizio delle manifestazioni di protesta, più di 2.000 persone sono state incrimi-

nate dalle autorità giudiziarie locali, la metà delle quali nella sola città di Teheran, e alcune di esse già condannate a morte, accusate di aver provocato disordini o causato danni a persone e beni pubblici;

alcune organizzazioni per i diritti umani, fra cui il *Center for Human Rights in Iran*, accusano apertamente la magistratura iraniana di aver celebrato processi farsa a carico dei manifestanti arrestati, comminando sentenze capitali ai loro danni senza il rispetto delle necessarie garanzie legali e procedurali;

fonti giornalistiche riportano la notizia relativa alla esecuzione delle prime due condanne a morte ai danni di due ventitreenni arrestati nel corso delle manifestazioni di questi ultimi mesi, rispettivamente Moshen Shekari e Majidreza Rahnavard, avvenute l'8 e il 12 dicembre scorsi;

oltre ad aver fortemente conculcato il diritto dei cittadini iraniani di riunirsi e di manifestare liberamente, le autorità iraniane avrebbero deciso di minare gravemente anche il loro diritto alla libertà di espressione, limitando drasticamente l'accesso a *internet* e bloccando le piattaforme per la messaggistica istantanea in tutto il Paese;

fonti giornalistiche, che hanno trovato conferma nelle parole del portavoce della magistratura iraniana, Masoud Setayeshi, raccontano inoltre che dall'inizio delle proteste seguite alla morte di Mahsa Jina Amini, almeno 40 cittadini stranieri sono stati arrestati per il loro coinvolgimento nelle manifestazioni;

considerato altresì che:

in Iran, ai sensi di alcune norme esplicative del codice penale islamico, le donne che vengono viste in pubblico senza il velo sono passibili di pene detentive da dieci giorni a due mesi o ad una multa in denaro; tali disposizioni si applicano anche a bambine di nove anni, ovvero al raggiungimento dell'età minima per la loro imputabilità penale;

simili disposizioni normative e prassi applicative autorizzano la polizia e le forze paramilitari iraniane ad arrestare e imprigionare decine di migliaia di donne ogni anno per aver mostrato ciocche di capelli sotto il velo o per aver indossato soprabiti, pantaloni o abiti a maniche corte e colorati e che il gesto del taglio di una ciocca di capelli ha finito col diventare simbolo della protesta in atto, internazionalmente riconosciuto;

ricordato che:

l'Iran è vincolato al rispetto del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966, e della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989, strumenti internazionali che le autorità di Teheran hanno espressamente sottoscritto e in seguito ratificato, rispettivamente nel 1975 e nel 1994;

il Paese asiatico, inoltre, pur non avendo aderito alla Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle

donne, è tenuto in ogni caso al rispetto del principio di non discriminazione, ed in particolare a quello di uguaglianza tra uomini e donne, giacché esso costituisce un principio chiave del *corpus* internazionale a tutela dei diritti umani, sancito peraltro, oltre che dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, anche la Carta delle Nazioni Unite, adottata il 26 giugno 1945 a San Francisco, a cui Teheran aderisce sin dal 24 ottobre 1945;

rilevato altresì che:

lo scorso 24 novembre, il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha tenuto una sessione speciale sulle continue e gravi violazioni dei diritti umani in Iran, e nell'accogliere la richiesta dell'Alto Commissario per i Diritti Umani Volker Türk, di aprire un'indagine indipendente sulle violenze mortali in corso contro i manifestanti in Iran, ha istituito una missione conoscitiva sulle proteste iniziate il 16 settembre nel Paese asiatico, missione conoscitiva a cui peraltro l'Iran ha già fatto sapere di non voler collaborare;

lo scorso 14 dicembre il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) ha adottato a maggioranza una bozza di risoluzione, proposta dagli Stati Uniti, per rimuovere con effetto immediato la Repubblica islamica dell'Iran dalla Commissione delle Nazioni Unite sullo *status* delle donne (UNCSW), il principale organismo intergovernativo globale dedicato alla promozione dell'uguaglianza di genere e all'emancipazione femminile, fino alla scadenza del suo mandato, prevista per il 2026;

nelle conclusioni del Consiglio europeo del 15 dicembre 2022 viene espressa una ferma condanna per le recenti condanne a morte pronunciate ed eseguite nel contesto delle proteste in corso in Iran, e chiesto alle autorità iraniane di porre immediatamente fine a tale pratica, di annullare senza indugio le recenti condanne e di porre fine all'ingiustificabile uso della forza nei confronti dei manifestanti pacifici, in particolare delle donne;

numerose sono in questi mesi le attestazioni di solidarietà e di stima nel mondo occidentale nei confronti delle donne iraniane e dei manifestanti che pacificamente stanno esprimendo il loro aperto dissenso nei confronti di norme così pesantemente restrittive della libertà individuale e di espressione in Iran;

manifestazioni di vicinanza alla popolazione iraniana, e con l'obiettivo di spingere le istituzioni a prendere una posizione netta rispetto al massacro dei manifestanti perpetrato dal regime teocratico, sono state anche accompagnate da iniziative oltremodo coraggiose come lo sciopero della fame che la tesoriera del Partito Radicale, Irene Testa, ha avviato per chiedere azioni contro la violazione dei diritti umani in Iran;

parole di solidarietà sono state espresse anche da Alessia Piperno, la giovane viaggiatrice e *blogger* italiana arrestata, come altri cittadini dell'Unione europea per il loro presunto coinvolgimento nelle proteste, liberata di recente, dopo settimane trascorse in stato di detenzione presso la prigione di Ebrat, grazie all'opera di intermediazione delle varie articolazioni del Governo italiano coinvolte;

Tarane Alidoosti, una delle attrici iraniane più celebri anche a livello internazionale, è stata arrestata nella sua abitazione a Teheran dopo una perquisizione effettuata dalle forze di sicurezza per aver «pubblicato contenuti falsi e distorti e incitato al caos» e secondo quanto riportato dall'agenzia Tasnim sarebbe stata rinchiusa nel carcere di Evin. L'attrice sin dall'inizio ha espresso il suo pieno sostegno alle proteste e denunciato negli ultimi giorni l'inizio delle esecuzioni capitali utilizzando il suo profilo Instagram che conta più di 8 milioni di *follower*;

preso atto che:

nonostante diverse informazioni giornalistiche abbiano riportato dell'indicazione fornita dal procuratore generale iraniano Mohammad Jafar Mantazeri in merito alla possibile abolizione della «polizia morale», ad oggi non si ha alcuna conferma ufficiale;

la 3^a Commissione,

ricordando le misure sanzionatorie adottate di recente dall'Unione europea nei confronti di singole personalità ed entità statali del regime iraniano in risposta alle ripetute violazioni dei diritti umani nel Paese;

esprimendo vicinanza e solidarietà a tutte le donne iraniane e ai tanti giovani uomini iraniani che in questi giorni stanno con coraggio protestando per rivendicare i propri elementari diritti di libertà di espressione;

ribadendo il pieno e convinto appoggio al popolo iraniano per la sua aspirazione alla democrazia e al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

impegna il Governo:

a fare pressione sul Governo iraniano, direttamente e nelle sedi multilaterali, perché ponga fine all'opera di repressione e alle violenze in atto nel Paese ai danni delle donne, di pacifici manifestanti e delle minoranze etniche e religiose ivi presenti, consentendo nuovamente il pieno e libero accesso ai cittadini a *internet* e alle piattaforme per la messaggistica istantanea;

ad adoperarsi con la massima sollecitudine, sul piano bilaterale e nelle opportune sedi internazionali, per scongiurare il rischio che venga dato corso ad ulteriori esecuzioni delle sentenze di condanna a morte emanate dalla locale magistratura nei confronti dei manifestanti arrestati e processati in questi mesi;

a chiedere alle autorità iraniane di rilasciare immediatamente e incondizionatamente, ritirando ogni accusa nei loro confronti, tutti i detenuti che sono stati arrestati unicamente per aver esercitato pacificamente i propri diritti di libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica nel quadro delle attuali proteste;

a condannare la discriminazione sistematica attuata dalla Repubblica islamica dell'Iran contro le donne e altri gruppi vulnerabili attraverso leggi e normative che ne limitano gravemente le libertà e i diritti, tra cui la legge sull'obbligo del velo e la sua applicazione violenta, le severe

restrizioni in materia di salute sessuale e riproduttiva delle donne nonché le violazioni dei loro diritti politici, sociali economici e culturali;

a collaborare con gli organismi della Comunità internazionale che hanno avviato missioni conoscitive per fare piena luce sulle violenze perpetrate in Iran in questi mesi ai danni di pacifici manifestanti;

a proseguire l'intensa azione diplomatica, di concerto con gli altri Paesi dell'Unione europea, per indurre il Governo iraniano a garantire il pieno rispetto dei diritti umani per i propri cittadini e le minoranze presenti nel Paese;

a vigilare attivamente sulle operazioni di esportazione di materiali di armamento e munizioni che riguardino anche Paesi limitrofi all'Iran o con i quali esso commerci abitualmente, per scongiurare il rischio di un coinvolgimento, anche indiretto, di aziende italiane nel sostegno all'azione repressiva in atto nel Paese asiatico;

a sostenere, in accordo con la *policy* dell'Unione europea, le sanzioni in materia di diritti umani in Iran, già emesse ed eventuali nuove misure che saranno emanate.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

Presidenza della Presidente
CRAXI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14

*INCONTRO, IN VIDEOCONFERENZA, CON LE COMMISSIONI ESTERI E DIFESA
DELLA VERKHOVNA RADA DI UCRAINA*

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 20 dicembre 2022

Plenaria

9^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (n. 12)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice ROJC (*PD-IDP*), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in forza della legge di delegazione europea 2021 (legge 4 agosto 2022, n. 127), che ha delegato il Governo a dare attuazione alla direttiva (UE) 2020/1057, di modifica della normativa europea in materia di distacco dei lavoratori, per stabilire norme specifiche nel settore del trasporto su strada e per il coordinamento tra gli Stati membri sui controlli nel settore.

La direttiva in attuazione stabilisce, quindi, una normativa speciale per il settore dei trasporti, rispetto a quella generale sul distacco dei lavoratori. Essa nasce dalla constatazione della presenza di alcune lacune nelle disposizioni esistenti e carenze nella loro esecuzione, quali quelle relative al ricorso a società di comodo che sfruttano lo strumento giuridico del distacco dei conducenti. Inoltre, sono state ravvisate discrepanze tra gli Stati membri nell'interpretazione, applicazione e attuazione della normativa europea sul distacco, con il risultato di creare gravosi oneri amministrativi a carico di conducenti e trasportatori. La direttiva mira quindi a rafforzare la certezza giuridica, le condizioni sociali e lavorative dei conducenti e le

condizioni per una leale concorrenza tra gli operatori nel settore dei trasporti.

Lo schema di decreto si compone di 4 articoli, in cui l'articolo 1 novella il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, di attuazione della direttiva 2014/67/UE sul distacco dei lavoratori, mentre l'articolo 2 modifica il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, di attuazione della direttiva 2006/22/CE in materia di tutela sociale per i trasportatori su strada. Gli ultimi due articoli recano, poi, la clausola di invarianza finanziaria e le disposizioni sull'entrata in vigore.

In particolare, all'articolo 1, le lettere da *a)* a *d)* recano interventi di coordinamento, tra cui la lettera *c)* che modifica il termine fissato dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 136 del 2016, entro il quale l'impresa deve inviare la comunicazione preventiva di distacco, in relazione a qualunque settore lavorativo, al fine di agevolare la chiusura della procedura di infrazione n. 2021/2059, avviata dalla Commissione europea per il non corretto recepimento nell'ordinamento italiano dell'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE.

La nuova disciplina è recepita, invece, con la lettera *e)* dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, che introduce, nel decreto legislativo n. 136 del 2016, il capo III-*bis* contenente i nuovi articoli da 12-*bis* a 12-*octies*.

L'articolo 12-*bis* delimita il campo di applicazione della nuova disciplina sul distacco dei conducenti, con riferimento ai casi in cui tale distacco sia operato nel territorio italiano. Insieme all'articolo 12-*ter*, che reca le definizioni, e all'articolo 12-*quater* sul regime di esenzione, si dà attuazione al principio della direttiva, secondo cui le norme settoriali sul distacco dovrebbero applicarsi nei casi in cui sussista un «legame sufficiente» tra il servizio prestato dal conducente e il territorio dello Stato membro ospitante.

In base a tale criterio, le norme concernono le ipotesi di distacco di conducenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro (o Stato terzo), presso un soggetto stabilito in un altro Stato membro, ai fini di una prestazione di servizi di trasporto di merci o persone, qualora vi sia un sufficiente grado di connessione con il territorio dello Stato membro destinatario del distacco. Rientrano pertanto nell'applicazione della normativa speciale anche i servizi di cabotaggio, ovvero interni al Paese destinatario del distacco, mentre ne restano escluse le fattispecie costituite dall'esecuzione di un contratto di mero trasporto transfrontaliero di merci o di persone, tra cui il trasporto bilaterale, ovvero il trasporto di merci o persone dallo Stato di stabilimento dell'impresa verso un altro Stato, o viceversa.

Sono inoltre esclusi i contratti di somministrazione di conducenti, che restano disciplinati dalla relativa normativa, nonché i servizi di trasporto di mero transito nel territorio nazionale e quelli che non trasportano merci o passeggeri.

L'articolo 12-*quinquies* reca disposizioni di rinvio e coordinamento normativo, mentre l'articolo 12-*sexies* disciplina gli obblighi amministrativi a carico del trasportatore e del conducente. In particolare, il trasporta-

tore che distacca lavoratori in Italia deve trasmettere una dichiarazione di distacco, recante alcuni elementi informativi, tra cui l'identità del trasportatore e del conducente, la licenza, la data di inizio e di fine del distacco, il tipo di trasporto effettuato, targa del veicolo, ecc. Per assicurare l'adempimento della trasmissione della dichiarazione di distacco, si prevede l'obbligo di verifica da parte del soggetto che stipula il contratto con il trasportatore, o del soggetto che svolge il servizio, ovvero il committente, il vettore o lo spedizioniere.

Inoltre, il trasportatore deve garantire che il conducente abbia a disposizione, in formato cartaceo o elettronico, la dichiarazione di distacco, le registrazioni del tachigrafo e ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto. A sua volta, il conducente ha l'obbligo di conservare la predetta documentazione e di metterla a disposizione degli organi di polizia stradale e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, compresi i prospetti degli orari di lavoro relativi alle attività del conducente e le prove del pagamento della retribuzione.

I documenti richiesti sono trasmessi mediante il sistema di informazione del mercato interno IMI, di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012, e sono ivi conservati, ai fini dei controlli, per un periodo di ventiquattro mesi.

I successivi articoli 12-*septies* e 12-*octies* disciplinano le sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie, per le violazioni alla normativa sul distacco dei conducenti.

L'articolo 2 prevede modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, al fine di recepire le disposizioni della direttiva (UE) 2020/1057 che modificano la normativa in materia di tutela sociale per i trasportatori su strada, di cui alla direttiva 2006/22/CE, e di controlli nel settore dei trasporti su strada.

Tra i numerosi aggiornamenti normativi, si modificano anche le disposizioni sull'autorità preposta al coordinamento con le autorità degli altri Paesi dell'Unione europea, identificandola nella Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, del Dipartimento per la mobilità sostenibile, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che svolgerà quindi le funzioni di Organismo di coordinamento intracomunitario, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE. Sono inoltre aggiornate, in base alla direttiva, le funzioni di tale Organismo, nell'esercizio delle quali può avvalersi di un Tavolo tecnico permanente, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sono quindi disciplinati i controlli su strada e i controlli nei locali delle imprese di trasporto. Viene inoltre istituito il Sistema nazionale di classificazione del rischio, da applicarsi alle imprese di trasporto, basato sul numero e sulla gravità delle infrazioni alla normativa, secondo il quale, le imprese che presentano un fattore di rischio più elevato sono assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco) (rifusione) (n. COM(2022) 480 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, di progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

La senatrice TUBETTI (*FdI*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che prevede numerose e sostanziali modifiche al vigente regolamento (UE) n. 258/2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni. A fini di chiarezza, tali modifiche sono apportate attraverso la «rifusione» (abrogazione e sostituzione con modifiche) del vigente regolamento.

La proposta è stata annunciata nel piano d'azione 2020-2025 dell'UE contro il traffico di armi da fuoco ed è basata su alcuni recenti studi, effettuati in ambito comunitario (Europol) e presso le Nazioni Unite (UNODC), secondo cui le vigenti norme europee non si sono rivelate pienamente adeguate a fronteggiare il mercato illegale.

Pertanto, la proposta mira, tra l'altro: a combattere e prevenire il traffico di armi da fuoco nell'UE e dall'UE, affrontando anche i rischi relativi all'importazione e all'esportazione; a rafforzare i controlli coordinati tra gli Stati membri e a garantire la tracciabilità delle armi da fuoco; a chiarire il ruolo delle autorità incaricate del rilascio delle licenze; a migliorare la cooperazione tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate del rilascio delle licenze; a migliorare la raccolta sistematica dei dati sui movimenti internazionali di armi da fuoco ad uso civile e sulle armi da fuoco sequestrate; a trovare un equilibrio tra la necessità di una maggiore sicurezza e l'agevolazione del commercio legale di armi da fuoco; a introdurre un quadro giuridico chiaro, incentrato sulla digitalizzazione delle procedure; ad aumentare la cooperazione tra le autorità doganali e le autorità incaricate del rilascio delle licenze per facilitare le procedure; ad eliminare l'attuale zona grigia e la sovrapposizione tra il campo di applicazione del regolamento sulle armi da fuoco e quello della posizione comune 2008/944/PESC (che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari), che lascia spazio a interpretazioni divergenti.

Le operazioni tra Stati e le vendite dirette alle forze armate, alla polizia o alle autorità pubbliche rimarranno escluse dal campo di applicazione dell'iniziativa in esame, in quanto di natura governativa, e continueranno a essere soggette alla posizione comune.

La base giuridica della presente proposta è individuata nell'articolo 207 del TFUE, relativo alla politica commerciale comune e nell'articolo 33 del TFUE, sulla cooperazione doganale, in quanto affronta aspetti relativi allo scambio di informazioni e alla cooperazione tra le autorità doganali, tra le autorità doganali e le autorità competenti per il rilascio delle licenze, e tra tali autorità e la Commissione.

L'analisi della sussidiarietà non sarebbe quindi necessaria in un settore che rientra tra le competenze esclusive dell'UE, stabilite all'articolo 3 del TFUE. In ogni caso, l'importanza di un'azione europea viene in rilievo, posto che l'obiettivo della normativa è quello di colmare lacune giuridiche che facilitano l'elusione della legislazione europea in materia di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, e di evitare la frammentazione normativa tra gli Stati membri in questo settore.

La proposta appare proporzionata rispetto agli obiettivi generali dichiarati. Sebbene gli obblighi degli Stati membri possano, in alcuni casi, comportare oneri amministrativi aggiuntivi, si prevede che tali oneri siano generalmente limitati in termini di numero o siano investimenti *una tantum*. A tale riguardo, va osservato che in molti Stati membri sono già in atto pratiche in questo settore e alcuni degli obblighi previsti dalla proposta si applicano già ai trasferimenti all'interno dell'UE.

In generale, le semplificazioni introdotte dalla proposta (ad esempio il collegamento all'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane, il chiarimento dell'ambito di applicazione, l'ulteriore semplificazione delle procedure, anche per quanto riguarda gli operatori economici autorizzati, le esportazioni temporanee) avranno un effetto positivo non solo sulla corretta e completa attuazione del regolamento sulle armi da fuoco, ma anche sugli oneri amministrativi degli operatori economici e dei proprietari di armi da fuoco. Gli investimenti e il lavoro amministrativo necessari per creare le procedure digitalizzate e l'interconnessione tra i sistemi costituiscono una *una tantum* e risultano pertanto proporzionati, considerando le loro conseguenze positive.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero dell'Interno, che la valuta positivamente, ritenendola conforme all'interesse nazionale.

Infine, la proposta è oggetto di esame da parte di 9 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE (il Senato ceco, il Parlamento danese, il Parlamento finlandese, il *Bundestag* tedesco, la *Seimas* lituana, la Camera dei rappresentanti maltese, il Consiglio nazionale slovacco, il Parlamento spagnolo e il Parlamento svedese), nessuna delle quali ha finora sollevato criticità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2021/338 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (n. 16)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, che provvede a recepire la direttiva (UE) 2021/338, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021). Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 28 novembre 2021 e pertanto la delega legislativa è stata esercitata entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea (entro quindi il 10 dicembre 2022), permettendo così la proroga di ulteriori tre mesi del termine di delega, come previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012.

Il mancato recepimento della direttiva entro il termine del 28 novembre 2021 ha determinato l'apertura della procedura di infrazione n. 2022/0109, comunicata al Parlamento con nota del Governo del 14 febbraio 2022 (Procedura di infrazione n. 134). Il 5 aprile 2022, il Governo ha depositato in Parlamento una relazione che ha illustrato i motivi del mancato recepimento (Procedura di infrazione n. 134/1), in base al disposto normativo dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 234 del 2012.

Con lo schema di decreto legislativo in esame, quindi, una volta perfezionato il suo *iter* normativo, si provvederà a risolvere la citata contestazione della Commissione europea.

Nel merito, la direttiva (UE) 2021/338 fa parte del «Pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali», il cui obiettivo generale è quello di rimuovere, nell'ambito della normativa sui servizi finanziari, gli oneri burocratici non necessari, introducendo misure calibrate ritenute efficaci al fine di mitigare le difficoltà economiche degli intermediari. Nel dettaglio, la direttiva introduce alcune modifiche sulle esenzioni dai requisiti in materia di *governance* del prodotto finanziario. Inoltre, semplifica notevolmente gli obblighi informativi e sospende fino al 28 febbraio 2023 l'obbligo della comunicazione periodica al pubblico in relazione alla qualità dei servizi di esecuzione (*best execution*) forniti da sedi di negoziazione europee e altre sedi di esecuzione. Infine, introduce misure volte a sostenere i contratti di derivati su merci non agricole.

Lo schema di decreto provvede quindi a dare attuazione della direttiva (UE) 2021/338, con riferimento al suo articolo 1 che reca modifiche alla direttiva 2014/65/UE (cosiddetta direttiva Mifid II sui mercati degli strumenti finanziari). Come evidenziato nella relazione del Governo, l'attuazione degli articoli 2 e 3 e 4, paragrafo 3, della direttiva, non è più necessaria a seguito dell'adozione del decreto legislativo 8 novembre 2021,

n. 182 (di attuazione alla direttiva (UE) 2019/878 – cosiddetta CRD5 sui requisiti patrimoniali) e del decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 201 (di attuazione alla direttiva (UE) 2019/2034 – cosiddetta IFD sulle imprese di investimento).

Lo schema di decreto legislativo si compone di due articoli. L'articolo 1 reca le modifiche da apportare al decreto legislativo n. 58 del 1998 (testo unico della finanza – TUF) in attuazione della direttiva in questione, mentre l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di più specifico interesse, per alcune delle disposizioni della direttiva Mifid II, come modificate dalla direttiva (UE) 2021/338, la tabella di concordanza elaborata ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 234 del 2012, e allegata allo schema di decreto legislativo, prevede l'attuazione non in via legislativa, ma con atto regolamentare della Consob.

Si tratta in particolare di modifiche alla direttiva Mifid II che riguardano: la definizione di «cambiamento di strumenti finanziari», intesa come vendita di uno strumento finanziario e acquisto di un altro strumento finanziario o esercizio del diritto di modificare uno strumento finanziario esistente (articolo 4, paragrafo 1, punto 8-*bis*); le informazioni sui costi e sugli oneri, da fornire dopo la conclusione dell'operazione, se l'accordo di acquisto o vendita di uno strumento finanziario è concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza (articolo 24, paragrafo 4); la consulenza in materia di investimenti che comporta cambiamenti di strumenti finanziari (articolo 25, paragrafo 2); la non necessità di alcune cautele nel caso di servizi prestati a clienti professionali (articolo 29-*bis*); e le operazioni con controparti qualificate (articolo 30, paragrafo 1).

In riferimento alle citate previsioni della direttiva Mifid II, come modificate dalla direttiva, la cui attuazione è demandata alla normativa regolamentare della Consob, la Relatrice ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di introdurre un richiamo, nel testo del decreto legislativo, al fine di dare evidenza di tale diversa modalità di recepimento della normativa europea. Ciò anche ai fini dell'accertamento della effettiva attuazione di tali disposizioni e del rispetto dell'articolo 4 della direttiva, che impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Peraltro, proprio da tale comunicazione potrà conseguire, ove l'attuazione sia completa e non parziale, la chiusura della citata procedura di infrazione.

La Relatrice propone quindi l'espressione di osservazioni favorevoli, facendo tuttavia rilevare l'opportunità di inserire il predetto richiamo alla regolamentazione Consob, nonché di mantenere al livello legislativo, e quindi non demandare alla regolamentazione Consob, la definizione di «cambiamento di strumenti finanziari» e il connesso inserimento, all'articolo 25 del TUF, di un paragrafo 2 relativo alla consulenza in materia di investimenti che comporta cambiamenti di strumenti finanziari.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) chiede di rinviare il voto sull'espressione delle osservazioni proposte dalla Relatrice, per svolgere ulteriori approfondimenti anche in vista dei lavori presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (n. 17)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, che provvede a recepire la direttiva (UE) 2021/2261, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021). Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 30 giugno 2022 e pertanto la delega legislativa è stata esercitata entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea (entro quindi il 10 dicembre 2022), permettendo così la proroga di ulteriori tre mesi del termine di delega, come previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012.

Il mancato recepimento della direttiva entro il termine del 30 giugno 2022 ha determinato l'apertura della procedura di infrazione n. 2022/0310, per la quale, in data 21 luglio 2022, è stata trasmessa una lettera di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 258 del TFUE. Con lo schema di decreto legislativo in esame quindi, una volta perfezionato il suo *iter* normativo, si provvederà a risolvere la citata contestazione della Commissione europea.

La direttiva (UE) 2021/2261 riguarda l'obbligo di uso dei documenti contenenti le informazioni chiave (KIID – *key investor information document*) da parte delle società di gestione di organismi d'investimento in valori mobiliari (OICVM). È una normativa di cosiddetta correzione rapida (*quick-fix*) alla direttiva 2009/65/CE, finalizzata ad evitare dubbi interpretativi in merito alle informazioni da fornire agli investitori, in considerazione del regime transitorio fino al 31 dicembre 2022, solo alla scadenza del quale le società di gestione dovranno fornire informazioni ai clienti tramite il KIID e non tramite la normativa precedente.

Lo schema di decreto legislativo in esame provvede quindi a dare attuazione alla citata direttiva e si compone di due articoli. L'articolo 1 reca le modifiche da apportare al decreto legislativo n. 58 del 1998 (testo unico della finanza – TUF), mentre l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 93-*bis* del TUF, inserendo al comma 1 le lettere *f-bis*) e *f-ter*), al fine di introdurre la definizione di «KIID» come documento previsto dall'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE recante le informazioni-chiave sulle caratteristiche essen-

ziali dell'OICVM e redatto in conformità al regolamento (UE) n. 583/2010, e la definizione di «KID» (*key information document*) come documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1286/2014. L'introduzione delle definizioni di «KIID» e di «KID» permette una maggiore comprensibilità del successivo articolo 98-ter, dove entrambi i documenti sono citati.

La lettera *b*) del comma 1 apporta modifiche all'articolo 98-ter del TUF al fine di disciplinare l'offerta al pubblico di OICVM. La lettera *c*) del comma 1 introduce un nuovo articolo 98-ter.1, che disciplina l'offerta di OICVM non destinata agli investitori al dettaglio. La lettera *d*) del comma 1 apporta modifiche di mera tecnica normativa all'articolo 98-*quarter* del TUF, mentre le lettere *e*), *f*) e *g*) riguardano la disciplina sanzionatoria.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria,

La relatrice, quindi, considerato che lo schema di decreto legislativo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, permettendo inoltre di risolvere la procedura di infrazione n. 2022/0310, illustra un conferente schema di osservazioni favorevoli.

In assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni come illustrato dalla Relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(391) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 dicembre.

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, in relazione al quale ricorda che il provvedimento si rende necessario e urgente in quanto il 5 dicembre 2022 è entrato in vigore il divieto di acquisto, importazione o trasferimento di petrolio greggio e altri prodotti petroliferi dalla Federazione russa nell'UE, previsto dal sesto pacchetto di sanzioni adottato dal Consiglio UE nel giugno del 2022, in conseguenza della protratta aggressione contro l'Ucraina, e che da tale divieto potrebbe derivare il rischio che le imprese operanti nel settore strategico della raffinazione di idrocarburi nel territorio nazionale, non riescano più ad assicurare la continuità produttiva necessaria al Paese, con conseguente rischio per la sicurezza energetica nazionale.

Al fine di fare fronte del predetto rischio, il decreto-legge stabilisce, all'articolo 1, l'obbligo in capo alle predette imprese di garantire con ogni

mezzo la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di combustibili e l'operatività delle reti e degli impianti, nonché conseguenti misure di sostegno alle stesse imprese, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Ricorda, inoltre, che l'articolo 2 stabilisce, nel caso in cui il Governo eserciti sull'impresa i poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 sul *golden power*, l'accesso prioritario dell'impresa a misure di capitalizzazione e rafforzamento patrimoniale, e a agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione.

Ritiene quindi che il decreto-legge in conversione non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) esprime una posizione non ostativa sull'articolo 1 del decreto, in relazione al quale ritiene tuttavia necessario chiarire la tempistica delle misure, previste fino al 30 giugno 2023, in relazione alla durata delle sanzioni imposte dall'Unione europea. Esprime inoltre una posizione contraria sull'articolo 2, in quanto non risulta sufficientemente chiara l'identificazione dei soggetti beneficiari dei regimi prioritari di accesso alle misure di sostegno.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) si associa alle posizioni espresse dalla senatrice Rojc.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 389/2012 per quanto riguarda lo scambio di informazioni conservate nei registri elettronici riguardanti gli operatori economici che trasportano prodotti sottoposti ad accisa tra Stati membri per scopi commerciali (n. COM(2022) 539 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che intende uniformare la circolazione commerciale intra-UE di prodotti sottoposti ad accisa. Ricorda che tale circolazione può essere effettuata o in sospensione dall'accisa, oppure dopo che i prodotti sono stati immessi in consumo (con il relativo pagamento dell'accisa) nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per essere consegnati per scopi commerciali («accisa assolta»).

Attualmente, solo i movimenti in regime di sospensione di accisa sono controllati dal sistema informatizzato di cui all'articolo 1 della decisione (UE) 2020/263, con gli Stati membri che gestiscono una banca dati elettronica contenente i registri dei dati degli operatori economici. A norma del capo V della direttiva (UE) 2020/262, a decorrere dal 13 feb-

braio 2023, è però previsto che i movimenti ad accisa assoluta siano anch'essi controllati dal sistema informatizzato.

Con la proposta in esame si amplia quindi l'ambito di applicazione degli articoli 15, 19 e 20 del regolamento (UE) n. 389/2012, che regola la cooperazione amministrativa in materia di accise tra gli Stati membri, provvedendo ad allineare la procedura relativa allo scambio di dati degli operatori economici che trasportano prodotti in «sospensione di accisa» alla procedura di scambio di dati degli operatori economici che trasportano prodotti ad «accisa assoluta». È previsto che le modifiche al regolamento entrino in vigore il 13 febbraio 2023.

L'allineamento delle procedure permetterà il rafforzamento della digitalizzazione del controllo della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali e migliorerà la lotta contro la frode fiscale.

La proposta si fonda sull'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che riguarda l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta e prevede che il Consiglio deliberi all'unanimità, con un ruolo solo consultivo del Parlamento europeo.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato in quanto l'obiettivo del rafforzamento del controllo sulla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa non può essere raggiunto efficacemente dagli Stati membri singolarmente. Il regolamento (UE) n. 389/2012 stabilisce infatti norme armonizzate per quanto riguarda lo scambio di dati per il corretto funzionamento dei movimenti di prodotti sottoposti ad accisa tra gli Stati membri, in assenza delle quali gli Stati membri potrebbero stabilire norme a livello bilaterale, con variazioni da uno Stato membro all'altro che impedirebbero l'efficacia del controllo.

Anche il principio di proporzionalità appare rispettato, in quanto la proposta di modifica non va al di là di quanto necessario per affrontare i problemi individuati e conseguire così gli obiettivi, sanciti dal Trattato, di un corretto ed efficace funzionamento del mercato interno.

Sulla proposta è stata trasmessa la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, elaborata dall'Agenzia per le Accise, Dogane e Monopoli. La valutazione delle finalità generali del progetto è ritenuta positiva dal Governo, tenuto conto dei motivi e degli obiettivi della proposta, anche nell'ottica della lotta alle frodi nel settore delle accise, ed è ritenuta conforme all'interesse nazionale in quanto consentirà lo scambio completo di informazioni per i prodotti sottoposti ad accisa, con ripercussioni positive sugli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, sul rischio di frode e sulla cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri.

Il Parlamento europeo, nella seduta plenaria del 13 dicembre, ha approvato il suo parere consultivo, nell'ambito della procedura speciale prevista, come detto, dall'articolo 113 del TFUE per la materia in oggetto.

La proposta è oggetto di esame da parte di 7 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE (il Parlamento finlandese, il *Bundestag* tedesco, la Camera dei rappresentanti maltese, il Senato polacco, l'Assemblea portoghese, il Parlamento spagnolo e il Parlamento svedese), nessuna delle quali ha sollevato sinora criticità.

Tenuto conto, quindi, anche della posizione del Governo e del Parlamento europeo, il Relatore ritiene che la proposta rispetti i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,50.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 17

La 4^a Commissione permanente,

a conclusione dell'esame dell'atto in titolo;

rilevato che lo schema di decreto legislativo, in forza della legge di delegazione europea 2021, provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2021/2261 attraverso modifiche puntuali al decreto legislativo n. 58 del 1998 (testo unico della finanza);

valutato che il mancato recepimento della direttiva entro il termine del 30 giugno 2022 ha determinato l'apertura della procedura di infrazione n. 2022/0310 e che con lo schema di decreto legislativo, una volta perfezionato il suo *iter* normativo, si provvederà a risolvere la citata contestazione della Commissione europea;

valutato che lo schema non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 20 dicembre 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 16

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Orario: dalle ore 12,40 alle ore 13

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

20^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(345-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra gli emendamenti relativi agli articoli fino al 2-bis del disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, se-

gnalando, per quanto di competenza, che alle proposte relative all'articolo 1, comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.200, 1.9, 1.201, 1.16, 1.11, 1.15, 1.18, 1.300 (già 1.0.19), 1.19, 1.20, 1.13 e 1.21. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 1.22. Riguardo l'emendamento 1.23, occorre verificare la corretta quantificazione e la congruità della copertura. Comportano maggiori oneri le proposte 1.24, 1.25 e 1.34. Occorre verificare la quantificazione e la relativa copertura dell'emendamento 1.36. Determinano maggiori oneri le proposte 1.37, 1.52 (testo 2), 1.39 e 1.42. Occorre verificare la quantificazione e la corrispondente copertura degli analoghi emendamenti 1.43 e 1.44. Comportano maggiori oneri le proposte 1.49 e 1.50. Occorre la verifica delle quantificazioni dell'emendamento 1.0.1. Determinano maggiori oneri le proposte 1.0.9, 1.0.200 e 1.0.11. Occorre la verifica della quantificazione e della congruità della copertura degli emendamenti 1.0.12, 1.0.13 e 1.0.15. Determina maggiori oneri la proposta 1.0.17. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Relativamente alle proposte riferite all'articolo 2, occorre valutare la quantificazione e la relativa copertura degli emendamenti 2.201, 2.0.2 e 2.0.8. Comportano maggiori oneri le proposte 2.2, 2.7, 2.8 e 2.9. Occorre invece valutare la necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 2.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Riguardo all'articolo 2-bis comporta maggiori oneri la proposta 2-bis.0.200 (già 2.0.4). Occorre valutare la quantificazione e la copertura degli emendamenti 2-bis.0.201 (già 2.0.5) e 2-bis.0.203 (già 2.0.6). Occorre invece avere conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura della proposta 2-bis.0.202 (già 2.0.3).

La sottosegretaria ALBANO esprime un parere contrario del Governo sulle proposte 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.200, 1.9, 1.201, 1.16, 1.11, 1.15, 1.18, 1.300, 1.19, 1.20, 1.13 e 1.21, in quanto comportanti maggiori oneri.

In ordine alla proposta 1.22 esprime parere contrario in quanto non si può escludere che la proposta determini maggiori oneri, mentre sulla proposta 1.23 il parere è contrario in quanto non si dispone di una idonea relazione tecnica che analizzi gli effetti finanziari della proposta, anche alla luce della tempistica particolarmente ristretta.

Il parere è contrario sulle proposte 1.24, 1.25 e 1.34, nonché sulla proposta 1.36.

Formula parere contrario in relazione alla onerosità sulle proposte 1.43 e 1.44, nonché sulla proposta 1.0.1, in quanto non si dispone della necessaria relazione tecnica sui profili finanziari.

Il parere è altresì contrario sulle proposte 1.37, 1.52 (testo 2), 1.39, 1.42, nonché sulle proposte 1.49, 1.50, 1.0.9, 1.0.200 e 1.0.11.

Il parere è contrario, in assenza di apposita verifica della quantificazione sulle proposte 1.0.12, 1.0.13 e 1.0.15, mentre determina maggiori oneri altresì la proposta 1.0.17.

Esprime parere non ostativo su tutte le restanti proposte relative all'articolo 1.

In ordine all'articolo 2 esprime parere contrario sulle proposte 2.2, 2.7, 2.8 e 2.9, in quanto comportano maggiori oneri, nonché sulle proposte 2.201, 2.0.2 e 2.0.8, quest'ultime in quanto prive di quantificazione finanziaria.

Il parere è altresì contrario sulla proposta 2.6, mentre non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 2-*bis* esprime parere contrario sulla proposta 2-*bis*.0.200, in quanto comporta maggiori oneri, nonché sugli emendamenti 2-*bis*.0.201 e 2-*bis*.0.203, questi ultimi in quanto privi di quantificazione. Il parere è altresì contrario sulla proposta 2-*bis*.0.202.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2-*bis*.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) formula considerazioni critiche in ordine ai pareri formulati dalla rappresentante del Governo, chiedendo di chiarire se si tratti di pareri di contrarietà nel merito, in relazione a una posizione politica sulle proposte, ovvero di pareri contrari ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sottolinea al riguardo come molti emendamenti oggetto di parere contrario da parte del Governo siano in realtà, per gli aspetti di copertura finanziaria, a valere sugli *extra*-profitti, non risultando quindi accettabile l'utilizzo della contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione laddove non ce ne siano i presupposti.

In relazione all'andamento dei lavori, rileva poi la necessità di concludere l'esame istruttorio delle proposte emendative indicate, con la relativa acquisizione del parere del Governo, preliminarmente alla votazione del parere sugli emendamenti. Ribadisce la necessità di un parere di tipo tecnico da parte del Governo sulle proposte emendative all'esame, anche con relative apposite relazioni tecniche, formulando osservazioni critiche sull'utilizzo del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 in relazione a profili attinenti invece il merito alla proposte.

La sottosegretaria ALBANO precisa che il parere espresso dal Governo è di contrarietà per questioni di onerosità e per questioni inerenti la necessità di verificare la congruità della copertura, comunque in relazione alla maggiore onerosità delle citate proposte emendative.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) interviene per evidenziare come l'emendamento 1.2, sul quale il Governo ha espresso parere contrario, appaia simile strutturalmente all'emendamento 1.202, invece non citato dalla rappresentante del Governo. Chiede quindi chiarimenti sulla congruità del parere espresso tra i due emendamenti, risultando necessario valutare nel dettaglio i profili trattati dalle proposte. Segnala inoltre che vi sono taluni emendamenti provvisti di copertura a valere degli *extra* profitti, per cui non appare giustificato il riferimento all'articolo 81 della Costituzione.

Su richiesta del PRESIDENTE il senatore NICITA (*PD-IDP*) ricorda in particolare che sono a valere degli *extra* profitti le proposte 1.1, 1.16, 1.23, 1.36, 1.52 (testo 2), 1.43, 1.44, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 1.0.15 e 1.0.17, di cui richiede di accantonare l'esame.

Sottolinea poi come in relazione alla proposta 2.6 potrebbe risultare idoneo l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria al fine di chiarire la portata ordinamentale dell'emendamento, che non comporta maggiori oneri. Chiede quindi l'accantonamento altresì della proposta 2.6.

La sottosegretaria ALBANO prende atto della richiesta di accantonamento formulata dal senatore Nicita e chiede una sospensione al fine di poter svolgere gli opportuni approfondimenti.

Il PRESIDENTE propone quindi di sospendere brevemente la seduta al fine di consentire al Governo di svolgere gli opportuni approfondimenti.

La seduta sospesa alle ore 13,40, riprende alle ore 13,45.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) chiede alcuni chiarimenti circa le motivazioni addotte dal Governo in ordine al parere di contrarietà espresso su taluni emendamenti. In particolare chiede di chiarire se tale parere contrario sia motivato dall'assenza di relazione tecnica, atteso che la predisposizione della stessa spetta allo stesso Esecutivo e non ai parlamentari firmatari delle proposte emendative.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) evidenzia come, pur comprendendo la situazione di complessità che vede le due Camere rispettivamente impegnate nell'esame della legge di bilancio e del decreto-legge «Aiuti-*quater*», tuttavia il decreto-legge all'esame risulti da tempo incardinato e gli stessi emendamenti potevano essere approfonditi senza dover ora addurre l'elemento della scarsità dei tempi disponibili.

Concorda quindi con la necessità di accantonamento e chiede formalmente al Governo un supplemento di istruttoria, poiché tali proposte pongono temi importanti e di interesse generale.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) in relazione alla proposta 1.202, per la quale è stato chiesto un approfondimento rispetto al parere contrario formulato sull'emendamento 1.2, chiarisce che la proposta 1.202 interviene in realtà sulle sole modalità del credito di imposta, non sussistendo gli elementi per un parere di contrarietà per tali profili.

La sottosegretaria ALBANO chiarisce che alla luce gli approfondimenti svolti, sulla proposta 2.6 appare idoneo l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, mentre sui restanti emendamenti risulta non fattibile la presentazione di una relazione tecnica, dati i tempi connessi sia al provvedimento all'esame sia al contemporaneo esame della legge di bilancio alla Camera.

Il PRESIDENTE propone quindi di accantonare gli emendamenti oggetto di specifico rilievo ed indicati nel corso del dibattito al fine di acquisire ulteriori elementi dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta pomeridiana già convocata per oggi, martedì 20 dicembre 2022, alle ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,55.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Martedì 20 dicembre 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 13,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 20 dicembre 2022

Plenaria

11^a Seduta

Presidenza del Presidente

FAZZONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza
energetica Barbaro.*

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(391) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 dicembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) formula una proposta di parere favorevole.

Il senatore TREVISI (*M5S*) illustra uno schema di parere contrario proposto dai senatori del suo Gruppo e pubblicato in allegato.

Il senatore ROSA (*FdI*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, non ritenendo condivisibili le considerazioni svolte dal senatore TREVISI (*M5S*).

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, ritenendo che il tema dell'energia debba essere affrontato in maniera matura e che tutti gli interventi che vanno nel senso di promuovere la sicurezza energetica del Paese non possano che incontrare il plauso della Commissione.

Il provvedimento in esame è dunque un passo positivo, ma il Gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe valuterà con attenzione tutte le prossime iniziative del Governo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata, con conseguente preclusione dello schema di parere proposto dal Gruppo Movimento 5 Stelle.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica per l'anno 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 7)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 dicembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la relatrice PETRUCCI (*FdI*) formula una proposta di parere favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO formula parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (n. 12)

(Parere al Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) illustra il provvedimento in titolo, ricordando che con il «Pacchetto Mobilità dell'Unione europea» si è pro-

ceduto ad un'ampia riorganizzazione del settore del trasporto su strada, mediante l'adozione di tre regolamenti – il primo dei quali relativo ai tempi di guida e di riposo dei conducenti e al tachigrafo digitale; il secondo relativo alla disciplina dell'accesso al mercato del trasporto di merci su strada e alla professione di trasportatore di merci o passeggeri; il terzo sulla digitalizzazione dell'autotrasporto – e di una direttiva (direttiva (UE) 2020/1057) che, all'interno della disciplina più generale del distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, ha introdotto norme specifiche per regolamentare il distacco dei lavoratori nel settore del trasporto su strada.

Secondo quanto emerge dai considerando della suddetta direttiva 2020/1057, l'esigenza di introdurre una disciplina speciale deriva dalla necessità di stabilire norme settoriali che rispecchino le particolarità della forza lavoro ad elevata mobilità del settore del trasporto su strada, garantendo l'equilibrio tra la protezione sociale dei conducenti e la libertà per i trasportatori di prestare servizi transfrontalieri (considerando n. 7). A motivo dell'elevato grado di mobilità che caratterizza il settore dei trasporti, i conducenti non sono generalmente distaccati in un altro Stato membro nell'ambito di contratti di servizio per lunghi periodi, come invece accade talvolta in altri settori ed è pertanto opportuno definire le circostanze in cui le norme sul distacco di lunga durata non si applicano a tali conducenti (considerando n. 8). Le norme settoriali sul distacco dovrebbero basarsi sull'esistenza di un legame sufficiente tra il conducente e il servizio prestato con il territorio dello Stato membro ospitante. Per agevolare l'esecuzione di dette norme si dovrebbe operare una distinzione tra i diversi tipi di operazioni di trasporto in funzione del grado di connessione con il territorio dello Stato membro ospitante (considerando n. 9).

Lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto sulla base della delega contenuta nella legge n. 127 del 2022 (legge di delegazione europea 2021), è finalizzato a dare attuazione proprio a tale direttiva e si compone di quattro articoli.

L'articolo 1, al comma 1, lettera *e*), inserisce dunque nel decreto legislativo n. 136 del 2016 – che detta la disciplina generale del distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi – un nuovo Capo III-bis, recante «*Disposizioni specifiche per le prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada*», composto dai nuovi articoli da 12-bis a 12-octies.

In particolare, il nuovo articolo 12-bis individua il campo di applicazione della disciplina speciale nelle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada o di cabotaggio nel cui ambito sono distaccati conducenti in Italia, a condizione che durante il periodo di distacco continui ad esistere un rapporto di lavoro tra l'impresa di trasporto e il conducente distaccato, nonché alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada effettuate da imprese stabilite in uno Stato terzo. Le imprese di trasporto stabilite in Stati che non sono membri della UE non devono beneficiare di un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese dell'Unione anche quando effettuano operazioni di trasporto in virtù di ac-

cordi bilaterali o multilaterali che consentono l'accesso al mercato UE o a parti di esso. L'articolo dispone infine che la disciplina speciale non si applichi alle prestazioni di servizi di somministrazione di conducenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 12 del successivo articolo 12-*sexies* nelle ipotesi dei «distacchi a catena» previsti dall'articolo 1, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo n. 136 del 2016.

L'articolo 12-*ter* contiene la definizione delle figure professionali e delle operazioni che formano oggetto della disciplina.

L'articolo 12-*quater* disciplina il regime delle esenzioni, ai sensi del quale non deve essere considerato distaccato il conducente che effettui: servizi di trasporto in transito, ossia svolti attraversando il territorio di uno Stato membro senza effettuare operazioni di carico o scarico di merci e senza far salire o scendere passeggeri; operazioni di trasporto bilaterale di merci, che consistono nel movimento di merci, effettuato in base ad un contratto di trasporto, dallo Stato membro di stabilimento verso un altro Stato membro o un Paese terzo o viceversa; operazioni di trasporto bilaterale di passeggeri, vale a dire operazioni volte alla salita di passeggeri nello Stato membro di stabilimento e di discesa in un altro Stato membro o in un Paese terzo o viceversa, nonché operazioni volte alla salita e alla discesa di passeggeri nello Stato membro di stabilimento allo scopo di effettuare escursioni locali in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

Le attività aggiuntive alle operazioni di trasporto bilaterale di merci e alle operazioni di trasporto bilaterale di passeggeri sono invece da considerare in esenzione fino all'entrata in vigore dell'obbligo di adottare il tachigrafo intelligente. A decorrere dall'entrata in vigore di tale obbligo, le esenzioni per attività aggiuntive si applicano soltanto ai conducenti che utilizzano veicoli dotati di tachigrafo intelligente.

L'articolo 12-*quinquies* indica le disposizioni del decreto legislativo n. 136 del 2016 che trovano applicazione anche in relazione alle prestazioni di servizi di trasporto. Tra queste figurano le norme che disciplinano le condizioni di lavoro e di occupazione del lavoratore in distacco, la difesa dei diritti nonché l'accesso alle informazioni e la cooperazione amministrativa tra Stati membri. Si rinvia inoltre alle disposizioni vigenti per quanto riguarda gli obblighi di verifica in capo al committente in ordine al regolare versamento dei contributi da parte del vettore nei confronti dei propri dipendenti.

L'articolo 12-*sexies* disciplina gli obblighi amministrativi a carico del trasportatore e del conducente, prevedendo che il trasportatore che distacca lavoratori in Italia abbia l'obbligo di trasmettere, attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all'IMI (cioè al sistema di informazioni del mercato interno) e non oltre l'inizio del distacco, una dichiarazione di distacco, contenente una serie di informazioni indicate nelle disposizioni introdotte, e di curarne l'aggiornamento. Il trasportatore deve inoltre assicurare che il conducente abbia a disposizione determinati documenti – che quest'ultimo è tenuto a conservare e a esibire in occasione dei controlli su strada – e ha l'obbligo di trasmettere all'Ispettorato nazionale del lavoro o agli organi di polizia stradale la documentazione eventual-

mente richiesta. Talune responsabilità in ordine alla verifica del rispetto degli obblighi da parte del trasportatore sono poi attribuite ai committenti, ai contraenti e ai subcontraenti. Per i trasportatori stabiliti in un Paese terzo, che non risultano accreditati sul sistema IMI, sono infine previste diverse modalità per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione e informazione.

L'articolo 12-*septies* disciplina il regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi introdotti, mentre l'articolo 12-*octies* riguarda l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie.

Le restanti disposizioni contenute nell'articolo 1 dello schema di decreto in esame apportano agli altri Capi del decreto legislativo n. 136 del 2016 le modifiche conseguenti, sopprimendo le disposizioni riferite al trasporto stradale, che risultano ora superate alla luce dell'inserimento del nuovo Capo III-*bis*. Al fine di agevolare la chiusura della procedura d'infrazione 2021/2059, viene inoltre previsto che, per tutte le prestazioni di servizi, la comunicazione preventiva di distacco debba essere effettuata al più tardi all'inizio del distacco (invece che entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'inizio dello stesso, come attualmente previsto).

L'articolo 2 dello schema in esame riscrive integralmente il decreto legislativo n. 144 del 2008, che ha dato attuazione alle disposizioni europee in materia sociale nel settore dei trasporti, disciplinando i controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli.

La relazione illustrativa chiarisce che l'obiettivo dell'intervento è di ricomprendere nell'attività di controllo anche la verifica sul rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro, nonché di precisare l'utilizzo del già menzionato sistema di informazione del mercato interno IMI, nell'ambito delle disposizioni volte a rafforzare la collaborazione amministrativa e lo scambio di dati tra gli Stati membri.

Al comma 1, la lettera *a*) aggiorna il titolo del decreto legislativo, mentre la lettera *b*), nel sostituirla l'articolo 1, specifica che il provvedimento disciplina i controlli sulle imprese, sui conducenti, sui veicoli e sui lavoratori che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti.

La lettera *c*) introduce il nuovo articolo 1-*bis*, che per le definizioni rinvia agli atti legislativi europei, mentre la lettera *d*), nel sostituire l'articolo 2, designa la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quale Organismo di coordinamento intracomunitario. Tra i compiti di tale Organismo – che sostituisce l'Ufficio di coordinamento previsto dalla legislazione vigente – figurano quello di concertare con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri l'effettuazione dei controlli su strada, nonché dei controlli nei locali delle imprese; di trasmettere ogni due anni alla Commissione europea le informazioni statistiche relative all'attività di controllo effettuata; di prestare assistenza alle autorità competenti degli Stati membri al fine di fornire i dati da queste ritenuti necessari in caso di infrazioni commesse in uno Stato membro

da un veicolo immatricolato in Italia; di coordinare lo scambio di informazioni, tramite il sistema IMI, sull'interpretazione e sull'applicazione a livello nazionale delle disposizioni europee in materia sociale; di promuovere la formazione periodica degli addetti ai controlli; di applicare una coerente strategia di controllo in conformità alle linee strategiche nazionali di controllo su strada e presso i locali delle imprese; di impartire direttive agli organi preposti ai controlli al fine di assicurare l'applicazione omogenea sul territorio nazionale del sistema nazionale di classificazione del rischio di cui al successivo articolo 11. Si prevede che il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali forniscano all'Organismo i dati necessari per l'assolvimento delle sue funzioni.

La lettera *e*) introduce il nuovo articolo 2-*bis*, volto a istituire presso il Ministero delle infrastrutture un tavolo tecnico permanente, composto da rappresentanti, oltre che di tale Ministero, del Ministero dell'interno e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con funzioni di consulenza specialistica all'Osservatorio.

La lettera *f*) sostituisce l'articolo 3 in relazione ai sistemi di controllo nei confronti dei lavoratori mobili, dei conducenti, delle imprese e dei veicoli che rientrano nel campo di applicazione della normativa. Gli organi preposti ai controlli sono individuati negli organi di polizia stradale e nell'Ispettorato nazionale del lavoro e si conferma che ogni anno vengano effettuati un numero di controlli su strada e nei locali delle imprese non inferiori al 3 per cento dei giorni di lavoro dei conducenti di veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti europei e che la percentuale di controlli possa essere aumentata al 4 per cento in base alle indicazioni della Commissione europea. Nell'ambito del numero totale dei controlli effettuati, inoltre, almeno il 30 per cento del numero totale di giorni lavorativi controllati deve essere verificato su strada e almeno il 50 per cento nei locali delle imprese.

La lettera *g*) dispone l'abrogazione degli articoli 4 e 5, poiché le disposizioni in essi contenute sono confluite negli articoli 2 e 3, come novellati dallo schema in esame.

La lettera *h*) novella l'articolo 6 in relazione alla disciplina dei controlli su strada. Tra le novità più rilevanti rispetto alla formulazione vigente figura la previsione che tali controlli siano effettuati in conformità alle linee strategiche nazionali di controllo definite dall'Organismo di coordinamento. Tra le informazioni che devono essere rilevate è inoltre inserito il riferimento alla eventuale presenza del tachigrafo intelligente. Affinché i controlli siano uniformi, è stabilito che gli organi di controllo si debbano attenere al modello di lista di controllo elaborato e aggiornato dall'Organismo di coordinamento, sentito il tavolo tecnico. Sono infine introdotte disposizioni sulla raccolta e sulla registrazione, da parte del Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture, delle informazioni sulle infrazioni rilevate nel corso dei controlli effettuati.

La lettera *i*) sostituisce l'articolo 7 sulla disciplina dei controlli nei locali delle imprese. Anche in questo caso una novità rispetto alla formulazione vigente è la previsione che i controlli siano effettuati in conformità

alle linee strategiche nazionali definite dall'Organismo di coordinamento. Si stabilisce inoltre che si debba procedere a controllo non solo quando siano accertate su strada gravi infrazioni ai regolamenti europei, ma anche in base al fattore di rischio attribuito all'impresa dal sistema nazionale di cui alla nuova formulazione dell'articolo 11.

La lettera *l*) dispone l'abrogazione dell'articolo 8, perché anche in questo caso le disposizioni previgenti sono assorbite da talune delle disposizioni ora introdotte, mentre la lettera *m*) sostituisce l'articolo 9, che viene riferito, per maggior aderenza alla disciplina definita in sede europea, alla disciplina della registrazione dei periodi relativi ad altre mansioni svolte dal conducente e dei periodi di almeno una settimana durante le quali il conducente non si trova sul veicolo e non è in grado di svolgere alcuna attività con esso.

La lettera *n*) abroga l'articolo 10.

La lettera *o*) sostituisce l'articolo 11, in relazione alla disciplina del sistema nazionale di classificazione del rischio da applicare alle imprese di trasporto. Si prevede che tale sistema nazionale sia determinato sulla base del numero e della gravità delle infrazioni indicate nell'Allegato III, commesse dalle singole imprese per le violazioni alle disposizioni contenute negli atti legislativi europei di riferimento o nelle relative norme interne di attuazione, registrate nella sezione «Sanzioni» del Registro elettronico nazionale (REN) delle imprese di autotrasporto. Per i criteri e le modalità di calcolo del fattore di rischio di un'impresa viene inoltre stabilito che si debba fare riferimento al regolamento di esecuzione adottato dalla Commissione europea a maggio 2022. Nel prevedere che i controlli debbano essere più rigorosi e frequenti per le imprese che presentano un fattore di rischio elevato, si stabilisce che i dati contenuti nel sistema nazionale di classificazione del rischio debbano essere accessibili per tutte le autorità competenti ad effettuare i controlli nonché per le competenti autorità di altri Stati membri dell'Unione europea.

La lettera *p*) apporta modifiche di coordinamento all'articolo 12, mentre la lettera *q*) novella alcuni punti dell'Allegato I.

L'articolo 3 dello schema in esame contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 prevede che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. La relazione illustrativa a tal proposito ricorda che il termine di recepimento della direttiva (UE) 2020/1057 è scaduto il 2 febbraio 2022 e che la Commissione europea ha avviato nello scorso mese di marzo la procedura di infrazione per mancato recepimento.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) chiede se, in considerazione della tecnicità dell'atto, vi sia la volontà di effettuare un breve ciclo di audizioni.

Il PRESIDENTE propone di fissare a venerdì 23 dicembre il termine entro il quale i Gruppi potranno comunicare i nominativi di un ristrettis-

simo numero di soggetti da contattare per un ciclo di audizioni che – in considerazione della molteplicità di atti che la Commissione dovrà affrontare alla ripresa dei lavori – sarà necessariamente molto breve.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che le sedute già convocate mercoledì 21 dicembre, alle ore 13, e giovedì 22 dicembre 2022, alle ore 9, non avranno più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI TREVISI, DI GIROLAMO E SIRONI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 391

La Commissione 8^a – Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica,

analizzato il disegno di legge riguardante la «Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici» (A.S. 391);

premessi che:

l'articolo 1 prevede che le imprese gestori di impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi debbano garantire, con ogni mezzo, la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti, astenendosi da comportamenti che possano compromettere la prosecuzione dell'attività produttiva e recare pregiudizio all'interesse nazionale;

il comma 2, sancisce che fino al 30 giugno 2023 le imprese operanti nel settore della raffinazione, ove vi siano rischi di continuità produttiva idonei a recare pregiudizio all'interesse nazionale, conseguenti a sanzioni imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati, informino tempestivamente il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai fini dell'attivazione delle misure di sostegno e tutela previste dalla legge;

in caso di rischio imminente, al comma 3 si prevede che l'impresa possa chiedere al Ministero delle imprese e del *made in Italy* di essere ammessa ad una procedura di amministrazione temporanea;

il comma 4 stabilisce che l'amministrazione temporanea è disposta per un periodo massimo 12 mesi, prorogabile una sola volta fino a ulteriori 12 mesi. Essa comporta la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile (ai sensi del quale gli amministratori sono rieleggibili, salva diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa), e la nomina di un commissario che subentra nella gestione. L'amministrazione temporanea è condotta secondo le ordinarie disposizioni dell'ordinamento, al fine di evitare pericoli di pregiudizio all'interesse nazionale, alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Si precisa, altresì, che gli eventuali utili maturati durante l'esercizio non possano

essere distribuiti se non al termine dell'amministrazione temporanea. I costi della gestione temporanea restano a carico dell'impresa;

il comma 5 prevede che l'amministrazione temporanea sia disposta con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il quale è nominato il commissario, che può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operante nei medesimi settori e senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, e sono altresì stabiliti termini e modalità della procedura;

il comma 6 prevede che in caso di grave ed imminente pericolo di pregiudizio all'interesse nazionale nonché alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico, l'ammissione alla procedura di amministrazione temporanea sia disposta con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica anche indipendentemente dalla istanza di cui al comma 3;

considerato che:

l'intervento si rende necessario a seguito della crisi ucraina. Infatti, le misure sanzionatorie adottate dalla UE hanno introdotto, a decorrere dal 5 dicembre 2022, il divieto verso la Russia di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, petrolio greggio o prodotti petroliferi. La norma in esame prevede, in particolare, che le imprese del settore possano avanzare richiesta di amministrazione temporanea al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e che, tuttavia, tutti i costi della gestione temporanea restino a carico dell'impresa stessa;

considerato, inoltre, che:

l'articolo suesposto appare alquanto vacuo, estremamente generico per disciplinare una materia particolarmente sensibile e complessa come quella del settore della raffinazione di idrocarburi;

destinatari del provvedimento di cui all'esame sono differenti poli petrolchimici, presenti in diverse parti del paese, in particolar modo in Sicilia. Tra questi, vi è l'impianto di raffinazione, gassificazione e cogenerazione di energia elettrica di ISAB S.r.l., inserito nel polo petrolchimico di Priolo Gargallo è il più grande impianto strategico del paese, idoneo alla somministrazione di circa il 20 per cento del carburante utilizzato negli impianti industriali e rappresenta oltre un terzo del fabbisogno italiano di derivati del petrolio che ad oggi, non è oggetto di alcuna sanzione europea. Infatti, al fine di evitare che a beneficiare degli interventi di cui all'articolo 1 comma 1 siano anche imprese non sanzionate, sarebbe opportuno circoscrivere l'ambito di applicazione della norma alle sole imprese oggetto di sanzioni;

considerato, altresì, che:

la presenza di poli petrolchimici pone problematiche ambientali rilevanti, come l'inquinamento delle falde acquifere dovute alla gestione non particolarmente diligente del depuratore consortile di Priolo Gargallo,

che accoglie i reflui dei cosiddetti «Grandi utenti industriali» (Isab Lukoil, Sonatrach, Sasol, Versalis) e che avrebbe immesso in atmosfera 77 tonnellate all'anno di «composti organici volatili», tra le quali 13 tonnellate all'anno di benzene, sostanza altamente cancerogena. Ciò ha determinato, nel giugno del 2022, il sequestro del depuratore da parte del tribunale di Siracusa per superamento dei parametri relativi alle sostanze tossiche e inquinanti fissate dall'Allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006;

valutato che:

il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha inoltre disposto con decreto n. 104 del 9 marzo 2022, il riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 359 del 31 maggio 2010 per l'esercizio dell'impianto di gassificazione a ciclo combinato (IGCC), sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR), della società ISAB S.r.l.;

l'introduzione di misure finalizzate alla tutela dell'interesse economico nazionale nel settore degli idrocarburi finalizzata alla prosecuzione dell'attività di impresa «con ogni mezzo» non può realizzarsi ignorando ulteriormente la salute e l'ambiente, per cui i riferimenti normativi a tutela dell'ambiente e della salute andrebbero richiamati espressamente data la attività industriale particolarmente impattante;

considerato, infine, che:

in merito all'articolo 1 si ritiene, altresì, opportuno un chiarimento circa la possibile portata finanziaria delle eventuali misure a sostegno e tutela delle imprese richiamate dal comma 2, specificando se si tratterebbe di interventi a valere su plafond di risorse già esistenti, che non necessiterebbero di ulteriori interventi legislativi, con conseguente utilizzo di somme già stanziare;

sarebbe opportuno confermare che le misure adottate sarebbero ricomprese nel quadro degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo, al fine di escludere l'eventualità dell'apertura di procedure d'infrazione che potrebbero concludersi con sanzioni a carico dello Stato italiano;

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura
e produzione agroalimentare)

Martedì 20 dicembre 2022

Plenaria

7^a Seduta

Presidenza del Presidente

DE CARLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy
Fausta Bergamotto.*

La seduta inizia alle ore 12,20.

IN SEDE REFERENTE

(391) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 dicembre, nel corso della quale era iniziata la discussione generale.

Il PRESIDENTE ricorda che, nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 14 dicembre, si era convenuto di svolgere un breve ciclo di audizioni nella giornata odierna. Alla luce dell'elevato numero di richieste pervenute dai Gruppi, precisa di aver calendarizzato – d'intesa con il relatore e i Capigruppo – le audizioni più strettamente attinenti ai contenuti del decreto-legge in esame, chiedendo l'invio di un documento scritto ai restanti soggetti.

Rammenta altresì che, in sede di programmazione dei lavori, si era deciso di posticipare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, per tener conto dei contributi pervenuti durante le audizioni. Considerato il calendario dei lavori dell'Assemblea della settimana

tra il 27 e il 29 dicembre, dedicato all'esame dei documenti di bilancio, propone pertanto di rinviare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini al giorno, già fissato alle ore 12 di mercoledì 21 dicembre, alle ore 12 di mercoledì 28 dicembre.

La Commissione conviene.

Il presidente DE CARLO avverte inoltre che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy
Fausta Bergamotto.

Orario: dalle ore 12,30 alle ore 14,10

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE SICILIANA, DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA (INVITALIA), DEL COMUNE DI PRIOLO GARGALLO, DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 391 (D-L 187/2022 – SETTORI PRODUTTIVI STRATEGICI)

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE – ARPA SICILIA, DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER
LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) E DI LEGAMBIENTE, INTER-
VENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 391 (D-L 187/2022 –
SETTORI PRODUTTIVI STRATEGICI)*

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 20 dicembre 2022

Plenaria

10^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 12,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di *Welfare* e di tutela della salute

Il presidente ZAFFINI, nel riepilogare la proposta di indagine conoscitiva già esposta in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, mette in evidenza la necessità dell'approfondimento relativo a una componente di grande rilievo nel complesso del sistema di tutela della salute quale l'assistenza sanitaria integrativa, nonché alle forme di previdenza complementare, con la finalità di acquisire elementi conoscitivi utili a impostare successivamente una proposta legislativa organica.

Ritiene pertanto che la Commissione possa procedere con un ciclo di audizioni mirate di soggetti altamente qualificati, quali autorità indipendenti, associazioni di categoria, sindacati ed enti di ricerca, nonché esperti, in tempi non eccessivamente dilatati. Ribadisce quindi che l'esito ottimale dell'attività conoscitiva proposta sia costituito da una proposta legislativa condivisa dalla totalità della Commissione.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) sostiene la centralità della sanità pubblica universale e nazionale, indebolita da una regionalizzazione che ha determinato la sussistenza di sistemi sanitari regionali distinti e dispa-

rità nell'erogazione dei servizi. Ritiene pertanto che l'indagine conoscitiva non possa prescindere da un approfondimento circa il funzionamento della sanità pubblica nel suo complesso, posto che la sanità complementare ha una portata circoscritta, in quanto fruita da un numero limitato di cittadini in condizioni socio-economiche favorevoli.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) osserva che il sistema della previdenza complementare è già oggetto di una disciplina legislativa specifica, senza peraltro essere sostitutivo della previdenza pubblica, mentre il Servizio sanitario nazionale è deputato a garantire l'assistenza all'universalità dei cittadini e le forme di assistenza sanitaria integrativa sono sorte al fine di consentire di fruire di alcuni tipi di prestazione non erogati dalla sanità pubblica. Tuttavia l'assistenza sanitaria integrativa non è oggetto di una regolamentazione specifica, così che dà luogo a livelli di assistenza diversificati, e non può essere considerata sostitutiva del Sistema sanitario nazionale proprio allo scopo di salvaguardare il principio di universalità delle prestazioni, nonché di evitare la sottrazione di risorse al Servizio sanitario nazionale.

Il presidente ZAFFINI interviene brevemente puntualizzando che la proposta in esame non è in alcun modo tesa a mettere in discussione la valenza universale della sanità pubblica, alla quale nulla deve essere sottratto, potendosi piuttosto individuare forme utili di integrazione.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) prende atto delle precisazioni del presidente Zaffini e ritiene in particolare utile una verifica dell'effettiva capacità dei soggetti privati di supportare il Servizio sanitario nazionale. Suggestisce infine di includere le regioni tra i soggetti da audire, in quanto titolari della funzione di erogare le prestazioni sanitarie.

La senatrice PIRRO (*M5S*), premesso che nella scorsa legislatura la questione posta è stata oggetto di attenzione della Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, ritiene essenziale che l'indagine conoscitiva proposta contempli un approfondimento sulle attuali condizioni del Sistema sanitario nazionale, prima ancora di procedere all'analisi delle forme integrative, le quali troppo spesso rischiano di sostituirsi al sistema pubblico e universale, come dimostrato dalle correnti di opinione tese a sostenere l'estensione e la generalizzazione del modello assicurativo. Tale approccio, tuttavia, sottrarrebbe risorse alla sanità pubblica, per cui è fondamentale approntare un sistema di norme idoneo a garantire la complementarietà dei due sistemi. Per quanto riguarda lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, suggerisce l'audizione degli ordini professionali.

Il senatore ZULLO (*FdI*) osserva che i rilievi posti nel corso del dibattito sono già stati oggetto di confronto e superati durante la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Ribadito

il carattere fondamentale e irrinunciabile dell'istituzione del Servizio sanitario nazionale, fa notare peraltro che i livelli essenziali di assistenza, garantiti dalla sanità pubblica, non coprono la totalità delle prestazioni richieste dall'utenza, per cui auspica che la Commissione possa procedere, in assenza di visioni preconcepite, a cogliere le reali possibilità di utile integrazione delle forme di sanità integrativa rispetto al Servizio sanitario nazionale. Suggestisce inoltre l'utilità di una verifica successivamente all'avvio dell'indagine conoscitiva, mirata a orientare nella maniera più efficace l'andamento dell'attività.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) ritiene che non siano stati espressi giudizi pregiudizialmente sfavorevoli rispetto alla assistenza sanitaria integrativa e che il confronto non tragga alcun giovamento da una tale rappresentazione delle posizioni espresse. Richiama quindi l'attenzione sull'esigenza primaria del rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, particolarmente nell'ottica del superamento delle attuali diseguglianze nei livelli delle prestazioni di fatto erogate nelle diverse regioni. Dopo aver rilevato l'utilità dell'audizione dell'AGENAS, invita la Presidenza a delineare con sufficiente precisione gli obiettivi e i tempi della procedura informativa proposta.

La senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) esprime il sostegno del proprio Gruppo alla proposta illustrata dal Presidente, peraltro conseguente rispetto alla relazione conclusiva presentata nella scorsa legislatura dalla Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. Rileva l'attuale bisogno di una disciplina più adeguata in materia di attività degli enti previdenziali, nonché di disposizioni atte a garantire il migliore apporto dell'assistenza sanitaria integrativa al Servizio sanitario nazionale. Riepiloga quindi la più recente evoluzione normativa in materia di monitoraggio delle attività sanitarie, basato sulla valutazione dei dati quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate, di cui è responsabile il Ministero della salute, i cui rappresentanti dovrebbero pertanto essere auditi nell'ambito dell'indagine conoscitiva.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) pone in evidenza il progressivo deterioramento del livello qualitativo del servizio offerto dalla sanità pubblica, che fino a 20 anni fa costituiva un modello di eccellenza, caratterizzato ormai da marcata eterogeneità nell'offerta delle prestazioni nei diversi territori, ma anche da debolezze diffuse, al punto da determinare persino l'indebitamento di numerose famiglie per motivi di cura. Sostiene quindi che punto di partenza imprescindibile per la Commissione è la comprensione dello stato dell'offerta sanitaria nel contesto dei bisogni attuali della collettività.

La senatrice SBROLLINI (*Az-IV-RE*) conviene con la senatrice Furlan e rileva l'utilità della proposta di indagine conoscitiva, anche in con-

siderazione delle fragilità del Servizio sanitario nazionale messe in evidenza dalle conseguenze della pandemia. Suggerisce in particolare di cogliere le difficoltà della sanità pubblica in rapporto alle priorità nella domanda di prestazioni sanitarie provenienti dalle famiglie e nella consapevolezza che la sanità pubblica e l'assistenza integrativa sono da considerare nell'ottica di una finalità comune. Pone inoltre in rilievo il rapporto tra diritto alla salute e qualità della vita, in particolare negli ambienti urbani, da cui derivano nuove richieste di prestazioni sanitarie.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) suggerisce, al fine di procedere a un ciclo di audizioni più ampio ed esaustivo, di integrare il titolo dell'indagine conoscitiva proposta con un riferimento alla verifica dello stato di salute del Servizio sanitario nazionale.

Il presidente ZAFFINI obietta che tale ultima proposta renderebbe eccessivamente vasto l'argomento dell'indagine, così da impedire alla Commissione di svolgere efficacemente la propria attività conoscitiva. Rileva peraltro che il tema proposto, già di per sé ampio, non può prescindere dall'analisi delle intersezioni delle forme integrative con la sanità pubblica.

In risposta ad un breve quesito della senatrice GUIDOLIN (*M5S*), che chiede quindi rassicurazioni sulla possibilità di poter procedere a un ciclo di audizioni sufficientemente ampio, manifesta apertura rispetto alle proposte che verranno presentate dai Gruppi.

Il senatore ZULLO (*FdI*) ritiene ci siano le condizioni per lo svolgimento di un ciclo di audizioni esaustivo rispetto al tema oggetto dell'indagine conoscitiva.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente ZAFFINI, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di indagine conoscitiva in titolo.

La Commissione approva all'unanimità.

Il presidente ZAFFINI fa quindi presente che procederà a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento. Propone inoltre di fissare il termine per la trasmissione di proposte relative ai soggetti da audire alle ore 12 di domani.

La Commissione conviene.

ANTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che, in considerazione della tempistica dei lavori dell'Assemblea, la Commissione, già convocata alle ore 19 di oggi, tornerà a riunirsi alle ore 16.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,20.

Plenaria**11^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(303) Stefania PUCCIARELLI. – *Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani*

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) fa presente che il disegno di legge in esame attribuisce al Garante per la protezione dei dati personali il ruolo di istituzione nazionale indipendente per la protezione e la promozione dei diritti umani e, per quanto di competenza, segnala che l'articolo 2 integra il codice in materia di protezione dei dati personali con l'articolo 154.1, in base al quale tra i compiti del Garante è compresa la ricezione di segnalazioni riguardanti l'utilizzo della rete *internet*, in particolare attraverso la diffusione senza consenso di immagini o altro materiale tale da nuocere all'integrità psico-fisica e alla dignità della persona.

Rileva inoltre che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, per l'espletamento dei nuovi compiti il Garante si avvale delle strutture e del personale dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali integrato da trenta unità reclutate attraverso concorso pubblico, mentre il successivo comma 2 varia il limite del relativo ruolo organico del personale dipendente.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) specifica l'interesse della propria parte politica rispetto alla materia del disegno di legge in esame. Esprime peraltro perplessità in ordine alla scelta di attribuire, in linea con una tendenza già seguita a livello delle amministrazioni regionali e in ragione di motivi di contenimento della spesa, la competenza relativa ai diritti umani a un'Autorità già esistente, titolare di un'altra funzione di particolare delicatezza.

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) riconosce che la proposta in esame, già oggetto di approfondimento nella scorsa legislatura, è funzionale anche a ragioni di contenimento della spesa. Ritiene tuttavia che non sussistano ragioni tali da configurare un contrasto tra le diverse funzioni attribuite al Garante, al quale è riconosciuto, come già evidenziato, un adeguamento della dotazione organica.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*), espressa la condivisione del suo Gruppo rispetto alle perplessità manifestate, propone di rinviare il seguito dell'esame, così da consentire una ulteriore riflessione.

Il presidente ZAFFINI accoglie la richiesta della senatrice Guidolin.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(108) ALFIERI e altri. – Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) *Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020*, b) *Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*

(376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) *Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020*, b) *Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*

(Parere alle Commissioni 3^a e 6^a riunite. Esame congiunto. Parere favorevole)

Il relatore RUSSO (*FdI*) puntualizza che i disegni di legge in esame sono volti alla ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori transfrontalieri del 2020. Specificato che essi riprendono il contenuto del disegno di legge n. 2482 della scorsa legislatura, fornisce ragguagli circa l'andamento del-

l'esame congiunto presso le Commissioni 3^a e 6^a riunite, che hanno già proceduto all'adozione di un testo unificato, rispetto al quale i Gruppi all'unanimità hanno convenuto di rinunciare a proporre emendamenti, limitandosi alla presentazione di ordini del giorno entro il termine del 15 dicembre, peraltro dunque già spirato.

In merito all'Accordo, nota che esso è finalizzato a definire il quadro giuridico volto a eliminare le doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni, stabilendo il metodo della tassazione concorrente. Richiama inoltre le disposizioni sulla cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 1 dell'articolo 7.

Per quanto riguarda i profili di competenza dei disegni di legge in esame segnala innanzitutto l'articolo 3 di entrambi i testi, volto a specificare l'ambito di applicazione dell'Accordo.

Dà conto poi dell'articolo 4 del disegno di legge n. 108, teso a escludere l'obbligo di denuncia fiscale in Italia relativamente alle rendite corrisposte dall'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera.

Rileva quindi che gli articoli 5 del disegno di legge n. 376 e 6 del disegno di legge n. 108 sono volti a prevedere la deducibilità dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico di tutti i lavoratori frontalieri, mentre i successivi articoli 6 e 7 prevedono l'esclusione dalla base imponibile IRPEF degli assegni familiari corrisposti dagli enti di previdenza dello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa.

Si sofferma poi sull'articolo 12 del disegno di legge n. 108, relativo all'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un tavolo tecnico deputato alla definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) rileva la necessità di un intervento legislativo idoneo all'adeguamento della disciplina riguardante i lavoratori frontalieri e, per quanto riguarda in particolare il disegno di legge n. 108, osserva il superamento della proposta relativamente all'articolo 4, in forza di un'apposita disposizione presente nel disegno di legge di bilancio all'esame del Parlamento. Dopo aver posto il tema della partecipazione dei comuni di frontiera in riferimento alle disposizioni relative al Fondo per lo sviluppo economico e il potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine con la Svizzera, suggerisce l'opportunità, per quanto riguarda l'articolo 12, della partecipazione dei rappresentanti dell'ordine dei commercialisti di frontiera al tavolo tecnico interministeriale. Prosegue sostenendo l'opportunità di misure incentivanti per i lavoratori residenti nei piccoli comuni e di un miglioramento della disciplina relativa ai lavoratori che versano contributi all'assistenza sanitaria svizzera.

Il senatore BERRINO (*FdI*) auspica che misure analoghe a quelle in esame vengano adottate in tempi brevi a favore dei lavoratori frontalieri che prestano la loro attività nel Principato di Monaco e nella Repubblica di San Marino, al fine di rimediare ad una situazione di disparità.

Il presidente ZAFFINI rileva la sostanziale estraneità della questione rispetto all'Accordo con la Svizzera di cui è proposta la ratifica, risultando necessario individuare allo scopo idonei veicoli legislativi.

Il senatore ZULLO (*FdI*) sottolinea il carattere bilaterale delle norme sottoscritte con la Svizzera, non necessariamente riproducibili in altri contesti.

La senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) osserva che il testo unificato adottato dalle Commissioni di merito non tiene conto degli aspetti sui quali è intervenuta la senatrice Murelli e auspica che il relatore li faccia propri per sottoporli, in forma di osservazioni, al voto della Commissione.

Il relatore RUSSO (*FdI*) osserva che, in considerazione dell'andamento dell'esame congiunto presso le Commissioni di merito – che, ribadisce, hanno adottato un testo unificato e hanno rinunciato a porre un termine per la presentazione degli emendamenti – eventuali osservazioni risulterebbero sostanzialmente inefficaci, potendo invece costituire oggetto di specifiche iniziative legislative.

Il presidente ZAFFINI suggerisce l'espressione di un parere che contempra l'auspicio di un superamento delle situazioni di disuguaglianza già rimarcate, ricordando a sua volta che all'unanimità le Commissioni di merito hanno rinunciato a emendare il testo unificato adottato.

La senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) condivide le ragioni alla base della proposta del Presidente. Osserva tuttavia l'opportunità di tenere conto delle proposte di osservazione su questioni puntuali formulate dalla senatrice Murelli.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) suggerisce la sospensione della seduta.

Il senatore ZULLO (*FdI*) ritiene che le proposte di osservazioni siano probabilmente poco pertinenti rispetto all'applicazione dell'Accordo bilaterale oggetto di ratifica.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) sostiene la necessità di un miglioramento della disciplina riguardante le questioni dei frontalieri nel quadro dell'Accordo sottoscritto con la Svizzera.

Il relatore RUSSO (*FdI*), pur condividendo lo spirito degli interventi della senatrice Murelli, ritiene di non accogliere le sue proposte, data la volontà di non apportare modifiche al testo unificato, espressa da tutti i Gruppi all'unanimità nella Commissione di merito. Propone quindi uno

schema di parere favorevole (il cui testo è pubblicato in allegato), con l'auspicio che, ricorrendo situazioni oggettivamente analoghe, vengano stipulati analoghi accordi con altri Paesi.

La senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) ribadisce la necessità di rimarcare la sussistenza di esigenze di miglioramento della legislazione, anche tenuto conto dei limiti oggettivi posti dallo stato dei lavori delle Commissioni 3^a e 6^a riunite.

Il PRESIDENTE pone in votazione lo schema di parere proposto dal relatore.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo, lamentando la rinuncia all'espressione di osservazioni pregnanti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) ribadisce la propria valutazione sfavorevole rispetto alla rinuncia di includere nel parere osservazioni che potevano senz'altro risultare ampiamente condivise.

Il relatore RUSSO (*FdI*) ribadisce l'inefficacia di eventuali osservazioni puntuali.

Il presidente ZAFFINI rileva che l'opzione sostenuta dalla senatrice Murelli, non raccolta dal relatore, non sarebbe peraltro risultata coerente relativamente all'effettivo andamento dell'*iter* dei provvedimenti in titolo presso le Commissioni di merito.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (n. 10)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BERRINO (*FdI*) inquadra preliminarmente lo schema di decreto legislativo in esame nella disciplina di delega e in quella europea di riferimento, riguardante la protezione dei soggetti che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea delle quali siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo.

Passando ai profili di competenza, segnala che gli articoli 1 e 3 concernono l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo del provvedi-

mento, mentre l'articolo 2 reca le nozioni di alcuni termini, soffermandosi particolarmente sulle nozioni di settore lavorativo pubblico e di settore lavorativo privato poste dal comma 1, lettere *p*) e *q*).

Segnala poi le esclusioni e norme di salvezza poste dai commi da 2 a 4 dell'articolo 1 e, successivamente, dà conto delle disposizioni sull'ambito soggettivo di applicazione, di cui all'articolo 3.

Specifica che in base all'articolo 4 i datori di lavoro dei settori pubblico e privato devono attivare un canale di segnalazione interna e rileva gli obblighi a carico del responsabile del canale di segnalazione interna definiti dall'articolo 5.

Richiama inoltre gli articoli 7 e 8, i quali prevedono l'attivazione e la gestione, da parte dell'ANAC, di un canale di segnalazione esterna.

Dopo aver fatto presenti le disposizioni riguardanti il ruolo dell'ANAC, di cui agli articoli 9, 10 e 11, osserva che, con riferimento al contenuto delle segnalazioni, gli articoli 12 e 13 disciplinano, rispettivamente, gli obblighi in materia di riservatezza e di trattamento dei dati personali e che l'articolo 14 concerne la conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni.

Quanto all'articolo 15, segnala che esso ammette alla protezione i soggetti che ricorrano, anziché alla segnalazione, a una forma di divulgazione pubblica.

Specifica poi le condizioni poste dall'articolo 16 per il riconoscimento della protezione e successivamente dà conto degli articoli 17 e 19, recanti la disciplina concernente il divieto di ritorsione rispetto agli atti oggetto di tutela, per la quale, in particolare, in caso di licenziamento è prevista la reintegrazione nel posto di lavoro, mentre i casi di rinuncia e transazione relativi al divieto di ritorsione sono oggetto del successivo articolo 22.

Fa presente che l'articolo 18 prevede l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco degli enti del Terzo settore che forniscano misure di sostegno agli autori delle segnalazioni o delle divulgazioni pubbliche e, quindi, specifica che l'articolo 20 introduce alcune ipotesi di non punibilità per i casi in cui la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia oggetto della disciplina di protezione comporti la violazione di alcune tutele di segretezza o di riservatezza e che l'articolo 21 reca sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di alcuni obblighi.

Nota infine che l'articolo 23 pone le norme di abrogazione esplicita, mentre l'articolo 24 reca disposizioni transitorie e di coordinamento e l'articolo 25 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (n. 12)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Dopo aver fornito ragguagli in merito alla disciplina di delega relativa al recepimento della direttiva (UE) 2020/1057 in materia di distacco di conducenti nel settore del trasporto su strada di merci o di persone, la relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) segnala innanzitutto, per quanto di competenza, l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame, concernente il recepimento delle norme relative alle prestazioni transnazionali, con riferimento ai casi in cui il distacco di conducenti sia operato nel territorio italiano, fra le quali quelle sugli obblighi amministrativi a carico del trasportatore e del conducente.

Passa quindi a illustrare l'articolo 2, concernente i controlli, particolarmente riguardo il rispetto dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, il coinvolgimento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e la selezione delle imprese da sottoporre a controllo.

Menziona infine l'articolo 3, recante le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E VARIAZIONE DELL'ORARIO DELLA SECONDA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Tenuto conto dell'andamento dei lavori, il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani, mercoledì 21 dicembre, non avrà luogo, mentre nella medesima giornata la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 13, anziché alle ore 12,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 108 E 376**

La 10^a Commissione permanente, esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con l'auspicio che analoghi accordi vengano stipulati con altri Paesi in cui si riscontrino le medesime condizioni oggettive.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Martedì 20 dicembre 2022

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 12,05.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli
(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni CARAVELLI.

Giovanni CARAVELLI, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*), Enrico BORGHI (*PD-IDP*) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*) e i deputati Giovanni DONZELLI (*FdI*), Marco PELLEGRINI (*M5S*) e Ettore ROSATO (*A-IV-RE*), ai quali risponde Giovanni CARAVELLI, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il generale Caravelli, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,40.

